



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 19 marzo 2003

€ 1,50

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 035/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera b). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.

pag. 3486

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 046/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Resia.

pag. 3488

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2003, n. 057/Pres.

Nomina Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti della Segreteria generale della Presidenza, delle Direzioni regionali, dei Servizi autonomi e degli Enti regionali.

pag. 3488

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE
3 marzo 2003, n. 50/ART.

Legge regionale n. 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Regione n. 035/Pres. del 14 febbraio 2003. Approvazione dello schema di domanda per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche.

pag. 3489

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 febbraio 2003, n. 266.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale

dell'istruzione e della cultura; istituzione del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali.

pag. 3495

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 febbraio 2003, n. 268.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

pag. 3499

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 299.

Modifiche all'Albo dei dirigenti: articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002.

pag. 3509

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 300.

Modifiche all'elenco dei sostituti dei dirigenti: articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 10/2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002.

pag. 3512

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 373.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 62. Determinazione annuale delle indennità spettanti ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri Organi monocratici, ai membri degli Organi di amministrazione, ai membri dei Collegi sindacali o dei Collegi dei revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale.

pag. 3514

**DIREZIONE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE**

Iscrizione di 9 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

pag. 3518

Cancellazione di 22 Società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

pag. 3518

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 8, commi 33 e seguenti. Avviso relativo agli stanziamenti, nell'esercizio 2003, per i contributi a favore del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

pag. 3519

**DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza Marnico.

pag. 3519

Comune di Artegna. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3519

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3520

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone produttive poste lungo la SS n. 13 Pontebbana e denominato «Produttiva - Area n. 3» (legge regionale 52/1991, articolo 127).

pag. 3520

Comune di Porpetto. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di con-

ferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 4/2002.

pag. 3520

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3520

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3520

Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 3521

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 135 al Piano regolatore generale.

pag. 3521

Comune di Udine. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di un ambito attestato su viale della Resistenza e via Cividale.

pag. 3521

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio tavolare di

Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 7 febbraio 2003.

pag. 3521

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 17 gennaio 2003.

pag. 3522

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. II pubblicazione dell'editto della Corte

d'Appello emesso con provvedimento del 17 febbraio 2003.

pag. 3522

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 24 gennaio 2003.

pag. 3523

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 17 gennaio 2003.

pag. 3524

PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli uffici regionali a soggetti privati esterni all'Amministrazione regionale nel corso del II semestre 2002.

pag. 3525

UFFICIO DI PIANO

Servizio della programmazione energetica

Avviso di concessione alla società Camping Gaz Italia S.r.l. di Centenaro di Lonato (Brescia) di esercire la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombola da campeggio, senza deposito, nelle Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

pag. 3528

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E
PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 33
del 10 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n.

472, per le Province di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone.

pag. 3528

*(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale
ediz. straord. dell'11 febbraio 2003)***CORTE COSTITUZIONALE**

SENTENZA 16 gennaio-5 febbraio 2003, n. 37.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Occupazione - Lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Questione riferita a decreto legge non convertito - Perdita di efficacia della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione - Stabilizzazione dei soggetti impiegati nei lavori - Finanziamento - Ripartizione delle risorse dell'apposito Fondo - Convenzioni straordinarie tra Ministero e Regioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata incidenza sulla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e buon andamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, nonchè lesione dell'autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

pag. 3531

**PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI****Autorità portuale di Trieste:**

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio doganale sito al varco IV del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1503.

pag. 3535

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pordenone:

Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà camerale.

pag. 3537

Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia):

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'appalto dei servizi cimiteriali all'interno dei cimiteri comunali per il periodo dall'1 maggio 2003 al 31 dicembre 2007.

pag. 3538

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Gorizia:

Delibera del Comitato provinciale prezzi di Gorizia di determinazione del prezzo per la distribuzione dello zucchero agevolato.

pag. 3538

Comune di Basiliano (Udine):

Avviso ai creditori verso l'impresa Bassi Antonio di Lestizza (Udine) per i lavori di sistemazione dell'incrocio tra la S.S. n. 13 e le vie Garibaldi e Mistruzzi nella frazione di Basagiapenta.

pag. 3539

Comune di Forni di Sotto (Udine):

Statuto comunale riadottato ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

pag. 3540

Comune di Pordenone:

Avviso di deposito dell'adozione del piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane.

pag. 3558

Comune di Sedegliano (Udine):

Decreto del Sindaco del Comune di Sedegliano 26 febbraio 2003, prot. n. 2104 (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi parcheggi nelle frazioni di Gradisca e Grions.

pag. 3558

E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. - Centro Alta Tensione Monfalcone - Monfalcone (Gorizia):

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 3559

Idroelettrica Valcanale - Tarvisio (Udine):

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

pag. 3560

Provincia di Gorizia:

Decreto dirigenziale 26 febbraio 2003, n. 5936. (Estratto). Autorizzazione alla Società Endesa Italia S.r.l. di Monfalcone (Gorizia).

pag. 3562

Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Sorteggio componenti commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

pag. 3562

Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - Pordenone:

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.

pag. 3563

Comune di Trieste:

Selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n. 69 posti di «collaboratore tecnico vigilanza» - categoria PLA I - a tempo indeterminato.

pag. 3563

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Legnaro (Padova):

Bando di concorso pubblico a n. 1 incarico di dirigente di struttura complessa - ruolo veterinario - responsabile dell'area territoriale n. 3 - Veneto centrale.

pag. 3563

Bando di concorso pubblico a n. 2 dirigenti veterinari - ruolo veterinario - da assegnare alle seguenti strutture: area 1 - diagnostica delle malattie infettive e zoonosi; area territoriale 1 - Veneto occidentale.

pag. 3563

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
14 febbraio 2003, n. 035/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera b). Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera b) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

VISTO inoltre l'articolo 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con Regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dall'articolo 56;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

RITENUTO necessario disciplinare i suddetti criteri e modalità nella forma regolamentare;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 233 del 3 febbraio 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 febbraio 2003

TONDO

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento stabilisce le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento per nuova iniziativa economica si intende la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti o dei servizi.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente Regolamento, le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 della legge regionale 12/2002 (AIA) nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa costituiti fra imprese artigiane, iscritti nella separata sezione dell'Albo stesso, purché non operanti nei settori di cui all'articolo 4 comma 3.

Art. 4

(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi secondo la regola «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L n. 010 del 13 gennaio 2001.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis», accordato ad ogni singola impresa non può superare i 100.000,00 euro in tre anni.

3. Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento CE n. 69/2001 sono escluse dai benefici previsti dal presente

Regolamento, le imprese artigiane che operano nel settore dei trasporti e delle attività legate alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del Trattato CE.

Art. 5

(Iniziativa finanziabili e spese ammissibili)

1. Sono finanziabili le iniziative concernenti analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria riguardanti la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti e dei servizi dell'impresa.

2. Sono ammissibili a contributo le spese per consulenze esterne concernenti analisi di mercato relative al prodotto o al servizio prodotto dall'impresa e la valutazione della validità finanziaria ed economica dell'iniziativa.

3. Sono ammissibili a finanziamento le spese comprovate da idonea documentazione del successiva a quella di presentazione della domanda.

Art. 6

(Intensità e ammontare del contributo)

1. L'intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile nei limiti di cui ai commi 3 e 4.

2. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

3. L'importo minimo del contributo è pari a 1.500,00 euro.

4. L'importo massimo del contributo è pari a 5.000,00 euro.

Art. 7

(Procedimento di concessione del contributo)

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello, come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 7 del 20 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le domande in bollo, redatte secondo uno schema di domanda approvato con decreto del Direttore regionale dell'artigianato e della cooperazione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono presentate alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione prima dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono.

3. Le domande devono essere corredate da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa contenente gli obiettivi che si vogliono raggiungere, dal preventivo di spesa e da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali altri contributi a titolo di

«de minimis» concessi all'impresa nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande possono essere presentate anche tramite i Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane istituiti ed autorizzati ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12.

5. Il contributo è concesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili.

6. La competente Direzione comunica all'impresa la concessione del contributo, richiedendo la documentazione necessaria per l'erogazione prevista dall'articolo 9 nonché ulteriori informazioni su eventuali altri contributi «de minimis» concessi alla stessa nei tre anni precedenti alla data del provvedimento di concessione.

Art. 8

(Termine per la conclusione delle iniziative)

1. Le iniziative devono concludersi entro 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo a pena di revoca, salvo motivata richiesta di proroga.

Art. 9

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato su presentazione delle fatture del consulente o di ulteriore idonea documentazione comprovante le spese sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 41 della legge regionale 7/2000, nonché da una relazione illustrativa attestante l'attività svolta ed i risultati finali raggiunti comparati con gli obiettivi prefissati all'atto della domanda.

Art. 10

(Domande inevase)

1. Le domande rimaste inevase per insufficiente disponibilità annuale di bilancio possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

Art. 11

(Ispezioni e controlli)

1. La Direzione competente può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 12

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 «Disciplina organica dell'artigianato» e successive modificazioni ed in-

tegrazioni e dalla legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso» e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche» approvato con decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2002 n. 0296/Pres., è abrogato.

2. Alle domande di contributo presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applica la disciplina previgente, ai sensi del comma 11 dell'articolo 77 della legge regionale 12/2002.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
24 febbraio 2003, n. 046/Pres. (Estratto)

Approvazione della variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Resia.

Con decreto del Presidente della Regione n. 046/Pres. del 24 febbraio 2003 è stata approvata la variante n. 27 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione del Comune di Resia.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2003, n. 057/Pres.

Nomina Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti della Segreteria generale della Presidenza, delle Direzioni regionali, dei Servizi autonomi e degli Enti regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il decreto n. 045/Pres. del 12 febbraio 1999, con il quale il dott. Gianni Mighetti è stato nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di

competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione, nonché delle Direzioni regionali, dei Servizi autonomi e degli Enti regionali sprovvisti di un proprio Ufficiale rogante aggiunto;

RILEVATO che il dott. Gianni Mighetti a partire dal 1° marzo 2003 è stato assegnato ad altro ufficio e che le nuove funzioni assegnategli risultano incompatibili con quelle di Ufficiale rogante aggiunto, per cui è necessario provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

CONSIDERATO che, per i compiti propri dell'incarico la particolare specializzazione richiesta, risulta persona adatta il signor Fabio Richetti - categoria D, profilo professionale amministrativo - in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il quinto e sesto comma dell'articolo 241;

VISTI la legge ed il Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'articolo 16 della legge e gli articoli 95, 96 e 100 del Regolamento;

VISTI gli articoli 10, 11 e 73, nonché il Titolo sesto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Il signor Fabio Richetti, nato a Trieste il 19 febbraio 1964, - categoria D, profilo professionale amministrativo - in servizio presso la Segreteria generale della Presidenza, ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'articolo 241 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è nominato Ufficiale rogante aggiunto per gli atti ed i contratti di competenza della Segreteria generale della Presidenza, nonché delle Direzioni regionali, dei Servizi autonomi e - qualora richiesto - degli Enti regionali sprovvisti di un proprio Ufficiale rogante aggiunto, in sostituzione del dott. Gianni Mighetti.

Gli atti ricevuti dal qui nominato Ufficiale rogante aggiunto saranno iscritti nel repertorio degli atti dell'Amministrazione regionale ed inseriti nella raccolta ufficiale tenuta dalla Segreteria generale della Presidenza, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 100 del Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, addì 5 marzo 2003

TONDO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE
3 marzo 2003, n. 50/ART.

Legge regionale n. 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Regione n. 035/Pres. del 14 febbraio 2003. Approvazione dello schema di domanda per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO in particolare l'articolo 56, comma 1, lettera b) della stessa legge regionale ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, contributi in misura pari al 50% della spesa ammissibile, per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 035/Pres. del 14 febbraio 2003, con cui viene approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per analisi di fattibilità e consulenza economico finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche»;

VISTO il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento sopracitato con cui viene stabilito che gli interessati presentano domanda di contributo alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione, secondo uno schema di domanda approvato dal Direttore regionale competente e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di domanda di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto;

DECRETA

- è approvato per i motivi indicati in premessa, lo schema di domanda di contributo nel testo di cui all'allegato A) facente parte integrante del presente decreto.

- Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 marzo 2003

BELLI

Allegato A)

Fac simile per la presentazione della domanda

<i>Spazio riservato al protocollo</i>

MARCA DA BOLLO DA 10,33 euro

<i>Spazio riservato all'ufficio</i>
<i>Domanda n.</i>

Spett.
Direzione regionale dell'artigianato
e della cooperazione
Servizio per la qualità delle imprese artigiane
Via L. Uccellis, 12/F
33100 UDINE (UD)

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CONTRIBUTI PER
 ANALISI DI FATTIBILITA' E CONSULENZA ECONOMICO FINANZIARIA PER LA
 REALIZZAZIONE DI NUOVE INIZIATIVE ECONOMICHE**
 (Legge regionale n. 12/2002, articolo 56, comma 1, lettera b)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di titolare e/o
 legale rappresentante dell'impresa/cooperativa/consorzio artigiana/o
 con
 sede legale a _____ in via _____
 n° _____ Cap _____ telefono n° _____, fax n° _____
 e-mail _____ Codice Fiscale n° _____
 partita I.V.A. n° _____ esercente l'attività
 di _____ iscritta all'Albo
 delle Imprese Artigiane (AIA) tenuto dalla C.C.I.A.A. della provincia di
 _____ al n° _____

Chiede

la concessione di un contributo per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla realizzazione di una nuova iniziativa economica concernente la ricerca di nuovi mercati o di una nuova organizzazione di vendita o di nuovi sistemi di distribuzione dei prodotti o dei servizi.

La spesa prevista ammonta a totali _____ euro, così come evidenziato nell'allegato preventivo di spesa.

Dichiara

di essere a conoscenza del regolamento che disciplina la concessione del contributo.

Chiede inoltre,

al fine di provvedere all'incasso della somma che l'Amministrazione regionale rimetterà a favore del soggetto sopraindicato, che il pagamento stesso venga effettuato mediante la modalità che viene di seguito indicata:

(barrare la casella prescelta e completarla con i dati richiesti)

accreditalmento sul CONTO CORRENTE BANCARIO N° _____ intestato a

aperto presso l'Istituto di Credito _____

dipendenza _____ codice ABI _____ CAB _____

accreditalmento sul CONTO CORRENTE POSTALE N° _____ intestato a

dipendenza _____ codice ABI _____ CAB _____

Dichiara

di esonerare codesta Amministrazione e la sua Tesoreria da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente richiesta e si impegna sin d'ora a comunicare tempestivamente eventuali variazioni da apportare alla modalità di pagamento prescelta.

Dichiara altresì

(indicare l'ipotesi prescelta)¹
che l'impresa

- si avvale dell'assistenza del Centro di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane denominato..... con sede a..... via..... n..... tel..... fax..... e autorizza l'Amministrazione regionale a trasmettere allo stesso eventuali comunicazioni relative alla presente domanda;
- non si avvale dell'assistenza dei Centri di Assistenza Tecnica alle imprese artigiane.

Al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, il/la sottoscritto/a

Dichiara

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

1. di essere il titolare/legale rappresentante dell'impresa con sede in cap..... via n° iscritta all'Albo delle Imprese artigiane tenuto dalla Camera di Commercio di al n.;
2. che l'impresa stessa non è oggetto di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile.

Dichiara

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà),

1. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 675/96, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
2. che l'impresa non ha richiesto nè ottenuto altre pubbliche provvidenze a fronte del medesimo programma di investimento;
3. che l'impresa è in attività;
4. che l'impresa (indicare solo l'ipotesi che interessa):

¹ Parte da compilare dopo la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica di cui all'art. 72 della L.R. 12/2002)

non ha beneficiato negli ultimi tre anni di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis".

oppure

ha ottenuto negli ultimi tre anni, alla data odierna, la concessione di agevolazioni finanziarie di qualsiasi fonte pubblica in regime "de minimis" per complessivi _____, _____ euro

1^A agevolazione:

- Soggetto concedente:
- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):
- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):
- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

2^A agevolazione:

- Soggetto concedente:
- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):
- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):
- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

3^A agevolazione:

- Soggetto concedente:
- Estremi dell'atto di concessione (n. e data):
- Tipo di agevolazione (contributo in conto interesse, contributo a fondo perduto, altri finanziamenti, ecc.):
- Stanziamento finanziario totale indicato nell'atto di concessione: _____, _____ euro

(ELENCARE TUTTE LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI OTTENUTE, SU FOGLIO ALLEGATO - FIRMATO DAL SOTTOSCRITTORE)

(La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo e da autentica di firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono).

Il sottoscritto infine,

si impegna

- a non superare il limite dei contributi "de minimis" assegnabile ad una stessa impresa, indicato dal Regolamento (CE) 69/2001 della Commissione in 100.000,00 euro nell'arco di un triennio, ed a comunicare alla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione ogni eventuale variazione dei relativi dati già comunicati;

- a rispettare la normativa finalizzata a garantire l'integrità fisica e la salute dei dipendenti nonché ad osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge e dai contratti collettivi di

lavoro e dagli eventuali accordi integrativi o la normativa prevista dal collocamento, con particolare riferimento a quella concernente il rispetto delle pari opportunità uomo-donna;

- a non avvalersi a qualsiasi titolo per quanto riguarda l'oggetto del contributo di prestazioni e servizi resi dal coniuge, da parenti ed affini fino al secondo grado ovvero da soci.

Allega (indicare le voci che interessano):

- dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa**
- preventivo di spesa**
- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità** (da allegare solo se la sottoscrizione non viene apposta in presenza del dipendente addetto al ricevimento delle domande).

Letto, confermato, sottoscritto,

Luogo e data

**Timbro dell'impresa e firma del
titolare/legale rappresentante**

Note:

- *La domanda può essere presentata anche presso la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione - Via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE.*

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE: BELLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 febbraio 2003, n. 266.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'istruzione e della cultura; istituzione del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - Allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non dirigenziale alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTO il proprio processo verbale 5 luglio 2002, n. 2370 con cui si è preso atto della necessità di dare attuazione al disposto di cui al comma 17 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 nonché di creare una struttura dirigenziale che operi nel settore delle lingue e culture minoritarie presenti in ambito regionale;

VISTA la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27;

VISTA la legge regionale 1 settembre 1979, n. 57, ed in particolare l'articolo 20;

VISTA la propria deliberazione 14 gennaio 2003, n. 35 concernente l'istituzione del Servizio per l'orientamento continuo della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura attualmente all'esame della Ragioneria generale;

VISTA la nota dell'Assessore regionale dell'istruzione e della cultura del 13 gennaio 2003, prot. VP n. 34/2003, con la quale si manifesta l'urgenza di provvedere alla costituzione di un'autonoma struttura organizzativa stabile di livello dirigenziale in grado di esercitare in modo organico e unitario il complesso delle funzioni amministrative regionali per la tutela delle minoranze linguistiche e storiche e si precisa che tale struttura dovrebbe assumere le caratteristiche di un Servizio autonomo;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, del 17 gennaio 2003, n. 326/1AG 6-33, con la quale si è provveduto a trasmettere una proposta di riforma complessiva del settore dell'istruzione e della cultura che preveda, oltre alla già citata istituzione di un Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali con possibilità di attribuzione di un ulteriore incarico dirigenziale per compiti specifici e contestuale soppressione del Servizio delle lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, anche la trasformazione in Servizio dipendente dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura dell'attuale Centro regionale di catalogazione e restauro, con sede a Villa Manin di Passariano, già istituito con legge regionale 27/1971 nonché la creazione di una struttura stabile di livello inferiore al Servizio per la trattazione di adempimenti amministrativi connessi alla gestione di fondi comunitari;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 23 gennaio 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntaletti relativa alla nuova articolazione della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura ed all'istituzione del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del 23 gennaio 2003 n. 2872/DOP/27 OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 28 gennaio 2003;

RITENUTO di dare attuazione alle richieste formulate dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura in quanto si ritiene opportuno, anche alla luce delle recenti disposizioni normative di settore, dare maggiore autonomia all'azione dell'Amministrazione regionale nel settore delle lingue minoritarie e storiche

nonché riconoscere al Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin di Passariano un assetto organizzativo più rispondente al tipo di compiti ed ai crescenti prestigio e importanza culturali che il Centro ha assunto nel corso degli ultimi anni;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli Enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. E' soppresso l'organo straordinario della Regione già istituito ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 ed è contestualmente istituito, alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura quale struttura direzionale a livello di Servizio, il «Centro regionale per la catalogazione ed il restauro dei beni culturali» con sede in Passariano.

2. Al Centro regionale per la catalogazione ed il restauro dei beni culturali sono attribuite le seguenti competenze:

- a) svolgere le funzioni indicate ai Capi I, II e III della legge regionale 27/1971;
- b) operare in via permanente quale strumento di consulenza e supporto tecnico-scientifico della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, in particolare per l'esercizio delle attività di competenza in materia di vigilanza e tutela dei beni librari nonché per l'istruttoria dei provvedimenti sul patrimonio culturale ed ambientale previsti dalla normativa regionale vigente;
- c) operare quale struttura di consulenza per l'Amministrazione regionale nel suo complesso relativamente agli interventi che interessino il settore dei beni culturali ed ambientali.

3. Alle dipendenze del Servizio di cui al punto 2, per una migliore organizzazione e funzionamento delle attività ad esso attribuite, sono istituite le seguenti strutture stabili di livello inferiore:

- a) unità di gestione del Catalogo regionale dei beni culturali con compiti di consulenza scientifica e tecnica in materia di catalogazione e valorizzazione dei beni culturali;
- b) unità di gestione delle attività di restauro con compiti di formazione e di consulenza scientifica e tecnica in materia di restauro;

- c) unità di gestione degli affari amministrativi e contabili, con competenza in materie giuridiche, amministrative e contabili finalizzate alla conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale gestito.

Il livello di coordinamento è individuato, per ciascuna struttura, nella categoria «D» e le rispettive dotazioni organiche sono quelle indicate nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

4. E' istituita alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura una struttura stabile di livello inferiore per la trattazione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione di interventi realizzati in attuazione di Regolamenti europei; alla struttura sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestione unitaria e coordinata degli adempimenti amministrativi relativi alla realizzazione di programmi comunitari;
- b) supporto tecnico-amministrativo per l'impostazione e la programmazione di interventi connessi all'impiego di fondi europei;
- c) adempimenti esecutivi in materia di rendicontazione e verifica degli interventi attuati con fondi europei;
- d) gestione unitaria dei rapporti con le strutture regionali preposte al coordinamento degli interventi comunitari.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D ed alla struttura è attribuita la dotazione organica indicata nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

5. E' soppresso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura nonché la struttura stabile di livello inferiore al Servizio da questo dipendente.

6. E' istituito il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali. Al Servizio è attribuito il compito di provvedere all'esercizio coordinato e unitario delle funzioni amministrative, individuate da leggi regionali ovvero attribuite alla Regione da leggi statali, in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche nonché di fornire supporto di consulenza amministrativa, nella medesima materia, alle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli-Venezia Giulia e agli organismi da esse costituiti o partecipati. Presso il Servizio autonomo può essere attribuito, nella città di Udine, un incarico dirigenziale equiparato a Direttore di Servizio per lo svolgimento delle funzioni connesse alla trattazione degli interventi concernenti la minoranza linguistica friulana; l'incarico può comportare anche la sostituzione del Direttore del Servizio autonomo in caso di assenza, impedimento o vacanza.

7. Per lo svolgimento sul territorio delle attività di competenza del Servizio di cui al punto 6, è istituito, qua-

le struttura organizzativa periferica ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera d ter), l'Ufficio decentrato di Udine, cui è attribuita la dotazione organica indicata nell'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

8. In relazione a quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, all'allegato A alla deliberazione 20 aprile, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modificazioni di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

9. In relazione a quanto previsto ai precedenti punti 3, 4, 5 e 7, all'allegato B alla deliberazione 20 aprile, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, la parte relativa alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura è sostituita secondo quanto indicato dall'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

10. Ovunque leggi, regolamenti, atti o contratti citino il Servizio per le lingue regionali e minoritarie ovvero la struttura stabile di livello inferiore denominata «Segreteria dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane» della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, il riferimento si intende effettuato al Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali.

11. Ovunque leggi, Regolamenti, atti o contratti citino il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali di Villa Manin di Passariano della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura il riferimento si intende effettuato al Servizio appositamente costituito presso la Direzione regionale medesima ai sensi del punto 1.

12. L'Assessore regionale alle finanze, in esito al presente intervento riorganizzativo, ha mandato a provvedere a tutti gli atti di propria competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione, ed in particolare i seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2003 vanno riattribuiti come di seguito specificato:

- Centro regionale per la catalogazione ed il restauro dei beni culturali:

capitolo 5170;

- Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali:

capitoli 1151, 5498, 5502, 5504, 5505, 5507, 5517, 5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5538, 5539, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5560, 5561, 5562, 5569, 5570, 5571, 5573, 5574 e 5576.

13. In esito a quanto disposto dalla presente deliberazione ed in quanto con essa incompatibili, sono soppresse le seguenti disposizioni normative:

a) legge regionale 21 luglio 1971, n. 27: articolo 5, secondo comma, articolo 12;

b) legge regionale 1 settembre 1979, n. 57: articolo 20 ad eccezione del quinto comma.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001» COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

1. *All'articolo 4, dopo la lettera bb), è aggiunta la seguente:*

«bb bis) Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali»

2. *All'articolo 130:*

- è soppressa la lettera e) del comma 1;

- è soppresso il comma 2;

- dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Dalla Direzione dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.»

3. *All'articolo 131:*

- è soppressa la lettera d) del comma 1;

- dopo la lettera dbis) è aggiunta la seguente:

«d ter) Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali.»;

- è soppresso il comma 2.

4. *L'articolo 135 è soppresso.*

5. *Dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:*

«Art. 135 bis

1. Il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, equiparato a Servizio e con sede in Passariano (Udine):

a) provvede alla catalogazione del patrimonio culturale curando l'impianto, la redazione, la conservazione, l'aggiornamento e la diffusione del relativo inventario;

- b) cura la ricerca in materia di restauro del patrimonio culturale promovendo iniziative finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento delle relative metodologie;
- c) conduce, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;
- d) promuove iniziative di conoscenza, salvaguardia, valorizzazione e formazione nelle predette materie;
- e) assolve alle funzioni di organo tecnico scientifico per gli interventi sul patrimonio culturale.

2. Dal Centro dipendono, inoltre, le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

6. Alla Parte I, Titolo II, dopo il Capo XXVIII «Direzione regionale dell'istruzione e della cultura», è aggiunto il seguente:

«Capo XXVIII bis

Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali

Art. 135 ter

1. Il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali:

- a) provvede all'esercizio coordinato e unitario delle funzioni amministrative, individuate dalle leggi regionali o attribuite alla Regione da leggi statali, in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche;
- b) svolge compiti di assistenza e consulenza amministrativa a supporto dell'attività di competenza delle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli-Vene-

zia Giulia e degli organismi da esse costituiti o partecipati, per l'attuazione di interventi di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche;

- c) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;
- d) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione delle lingue regionali e minoritarie e, a tal fine, mantiene i necessari rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;
- e) provvede all'applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi 15 dicembre 1999, n. 482 e 23 febbraio 2001, n. 38 per la tutela e la valorizzazione della minoranza nazionale slovena nonché delle comunità linguistiche friulana e germanofone del Friuli-Venezia Giulia.

2. Presso il Servizio autonomo può essere attribuito, nella città di Udine, un incarico dirigenziale, equiparato a Direttore di Servizio, per lo svolgimento delle funzioni connesse alla trattazione degli interventi concernenti la minoranza linguistica friulana; l'incarico può comportare anche la sostituzione del Direttore del Servizio autonomo in caso di assenza, impedimento o vacanza.

3. Dal Servizio dipende la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato «2»

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

1. La parte relativa alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura è sostituita alla seguente:

Direzione regionale o Ufficio regionale	Servizio	Struttura stabile	Coordinatore (categoria)	Organico (categoria)	
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	Servizio per l'orientamento continuo	Centro di orientamento del Basso Friuli - sede in Cervignano del Friuli	D	D	3
		Centro di orientamento dell'Alto Friuli - sede in Gemona	D	D	4

	Centro di orientamento di Gorizia	D	D	3
	Centro di orientamento di Pordenone	D	D	8
	Centro di orientamento di Trieste	D	D	5
	Centro di orientamento di Udine	D	D	8
Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali (sede in Passariano)	Unità di gestione del catalogo dei beni culturali	D	D	5
			C	1
			A	1
	Unità di gestione delle attività di restauro	D	D C B	6 1 1
	Unità di gestione degli affari amministrativi e contabili	D	D C	7 1

2. Dopo la parte relativa alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura è aggiunta la seguente:

Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali	Ufficio decentrato sede in Udine		D	4
			A	1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
3 febbraio 2003, n. 268.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale

7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - Allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non dirigenziale alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTO il proprio processo verbale 22 marzo 2002, n. 918, concernente «Linee guida per una nuova artico-

lazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. Relazione.», con il quale la Giunta regionale, nelle more dell'entrata in vigore della legge regionale in materia di edilizia e di servizi tecnici, ha fornito precise indicazioni per il riordino delle materie e delle funzioni da attribuire alla Direzione regionale suddetta;

VISTA la legge regionale 27 agosto 1999, n. 24, la quale reca disposizioni in materia di «Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica», riconducibili alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, la quale reca disposizioni in materia di «Disciplina organica dei lavori pubblici», individuando una serie di nuove competenze in materia appunto di lavori pubblici e che sono riconducibili alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, del 29 ottobre 2002, n. EST/16571-A/3/F, con la quale si è provveduto a trasmettere una proposta di riscritturazione dei contenuti della D.G.R. 1282/2001, per la parte che riguarda la Direzione regionale medesima, che tenga conto delle linee guida approvate in proposito dalla Giunta regionale e che, in un'ottica di funzionalità, efficacia ed efficienza, risponda alle esigenze riorganizzative sorte in seguito al recente intervento legislativo in materia;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, del 26 novembre 2002, n. EST/18382-A/3/F, con la quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti circa la richiesta di ristrutturazione della Direzione regionale medesima;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata il 10 dicembre 2002 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntalesca relativa alla nuova articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale del 10 dicembre 2002, n. 57852/DOP/27 OS;

VISTO il verbale dell'esame congiunto esperito il 17 dicembre 2002 e atteso che nel corso dell'esame medesimo sono emerse alcune osservazioni cui si è ritenuto di dare seguito operando le necessarie modificazioni al testo della bozza di proposta di deliberazione in esame;

RITENUTO opportuno, alla luce delle recenti modifiche legislative intervenute in materia di edilizia e di

servizi tecnici, procedere alla riorganizzazione, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento, delle competenze già in capo alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici secondo gli indirizzi emersi nel corso dell'istruttoria;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici assume la denominazione di «Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici» e ad essa sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
2. Il Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giuridici in materia di lavori pubblici assume la denominazione di «Servizio per la disciplina dei lavori pubblici» e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
3. Il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, con sede in Udine, assume la denominazione di «Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica» e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
4. Il Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza, con sede in Udine, assume la denominazione di «Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione» e ad esso sono attribuite le competenze di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
5. Il Servizio tecnico regionale vede modificate le proprie competenze così come individuate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
6. Il Servizio delle espropriazioni vede modificate le proprie competenze così come individuate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
7. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici, già istituite alle dipendenze della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici nelle città capoluogo di Provincia, sono equiparate, per la particola-

rità e complessità della struttura organizzativa nonché per la titolarità di alcune funzioni svolte in autonomia, a Servizio autonomo, mantenendo la propria dipendenza dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici. Alle Direzioni provinciali sono attribuite le competenze individuate nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione. Presso ogni Direzione provinciale può essere attribuito un incarico dirigenziale equiparato a Direttore di Servizio per lo svolgimento delle funzioni non riconducibili alle competenze della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici; l'incarico può comportare anche la sostituzione del Direttore provinciale in caso di assenza, impedimento o vacanza.

8. Alle dipendenze del Servizio per la disciplina dei lavori pubblici sono istituite due strutture stabili di livello inferiore denominate rispettivamente:

a) Struttura per l'osservatorio dei lavori pubblici con le seguenti competenze:

- gestisce il flusso informativo dei dati concernenti il ciclo realizzativo dei lavori pubblici, dei relativi bandi di gara e degli affidamenti;
- provvede alla diffusione delle informazioni garantendone l'accesso generalizzato per via informatica;
- assicura lo svolgimento delle funzioni istituzionali della sezione regionale dell'Osservatorio centrale dei lavori pubblici istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	4
C	2
B	1

b) Struttura per l'attività contrattuale con le seguenti competenze:

- predisporre gli schemi di contratto di lavori pubblici di competenza della Regione;
- fornisce assistenza nella contrattualistica dei lavori pubblici alle Amministrazioni appaltanti ai fini della semplificazione e della standardizzazione di atti e documenti contrattuali.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	4
C	2

9. Alle dipendenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia sono istituite due strutture stabili di livello inferiore denominate rispettivamente:

a) Struttura dell'edilizia e degli affari amministrativi, generali e contabili, con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione della spesa ammissibile a contributo in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico nei diversi settori dell'edilizia, nonché i pareri di congruità ed ogni altro adempimento di carattere tecnico in materia di edilizia demandato alle Direzioni provinciali;
- effettua verifiche a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di progetti ammessi a contributo;
- cura gli adempimenti autorizzatori e di controllo in materia di opere strutturali e di costruzioni in zona sismica;
- determina il valore venale degli immobili per le violazioni urbanistiche ed ambientali;
- fornisce il supporto tecnico collaborativo alle Direzioni ed Enti regionali che ne facciano richiesta in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere regionali;
- svolge attività di sorveglianza e di accertamento relativamente alle opere di competenza della Regione;
- cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici e della Conferenza regionale dei lavori pubblici, intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, con la predisposizione dei provvedimenti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assenti ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici;
- cura gli adempimenti istruttori e di decretazione relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in materia di edilizia agevolata e convenzionata per la concessione, erogazione e liquidazione definitiva dei contributi.
- svolge le funzioni relative ai procedimenti contributivi attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in settori diversi da quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- cura gli adempimenti relativi agli affari generali della Direzione provinciale, quali il personale, il protocollo e l'archivio, l'attività del vice-consegnatario e del funzionario delegato per le spese economali e la contabilità speciale;

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	9
C	3
B	1

b) Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione delle spese ammissibili a contributo in materia di urbanizzazioni primarie e di infrastrutture civili non rientranti nella competenza specifica di altre strutture regionali;
- cura gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
- svolge attività di sorveglianza e di verifica di conformità delle opere idrauliche date in delegazione amministrativa agli Enti locali e ai Consorzi di bonifica;
- svolge attività istruttoria di progetti e di verifica dei luoghi ai fini delle autorizzazioni di polizia delle acque pubbliche;
- cura gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	5
C	1

10. Alle dipendenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone sono istituite quattro strutture stabili di livello inferiore rispettivamente denominate:

a) Struttura degli affari amministrativi, generali e contabili con le seguenti competenze:

- cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici e della Conferenza regionale dei lavori pubblici, intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, con la predisposizione dei provvedimenti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assensi ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici;
- svolge le funzioni relative ai procedimenti contributivi attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in settori diversi da quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- cura gli adempimenti relativi agli affari generali della Direzione provinciale, quali il personale, il

protocollo e l'archivio, l'attività del vice-consegnatario e del funzionario delegato per le spese economali e la contabilità speciale.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	7
C	5
A	3

b) Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione delle spese ammissibili a contributo in materia di urbanizzazioni primarie e di infrastrutture civili non rientranti nella competenza specifica di altre strutture regionali;
- cura gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
- svolge attività di sorveglianza e di verifica di conformità delle opere idrauliche date in delegazione amministrativa agli Enti locali e ai Consorzi di bonifica;
- svolge attività istruttoria di progetti e di verifica dei luoghi ai fini delle autorizzazioni di polizia delle acque pubbliche;
- cura gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	12
C	1

c) Struttura dell'edilizia con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione della spesa ammissibile a contributo in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico nei diversi settori dell'edilizia, nonché i pareri di congruità ed ogni altro adempimento di carattere tecnico in materia di edilizia demandato alle Direzioni provinciali;
- effettua verifiche a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di progetti ammessi a contributo;
- cura gli adempimenti autorizzatori e di controllo in materia di opere strutturali e di costruzioni in zona sismica;
- determina il valore venale degli immobili per la violazioni urbanistiche ed ambientali;
- fornisce il supporto tecnico collaborativo alle Direzioni ed Enti regionali che ne facciano ri-

chiesta in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere regionali;

- svolge attività di sorveglianza e di accertamento relativamente alle opere di competenza della Regione.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D 8

d) Struttura dell'edilizia residenziale pubblica con le seguenti competenze:

- cura gli adempimenti istruttori e di decretazione relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in materia di edilizia agevolata e convenzionata per la concessione, erogazione e liquidazione definitiva dei contributi.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D 6

11. Alle dipendenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste sono istituite tre strutture stabili di livello inferiore denominate rispettivamente:

a) Struttura dell'edilizia con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione della spesa ammissibile a contributo in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico nei diversi settori dell'edilizia, nonché i pareri di congruità ed ogni altro adempimento di carattere tecnico in materia di edilizia demandato alle Direzioni provinciali;
- effettua verifiche a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di progetti ammessi a contributo;
- cura gli adempimenti autorizzatori e di controllo in materia di opere strutturali e di costruzioni in zona sismica;
- determina il valore venale degli immobili per la violazioni urbanistiche ed ambientali;
- fornisce il supporto tecnico collaborativo alle Direzioni ed Enti regionali che ne facciano richiesta in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere regionali;
- svolge attività di sorveglianza e di accertamento relativamente alle opere di competenza della Regione;
- cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici e della Conferenza regionale dei lavori pubblici, intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, con la predisposizione dei provvedi-

menti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assensi ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D 4

b) Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione delle spese ammissibili a contributo in materia di urbanizzazioni primarie e di infrastrutture civili non rientranti nella competenza specifica di altre strutture regionali;
- cura gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
- svolge attività di sorveglianza e di verifica di conformità delle opere idrauliche date in delegazione amministrativa agli Enti locali e ai Consorzi di bonifica;
- svolge attività istruttoria di progetti e di verifica dei luoghi ai fini delle autorizzazioni di polizia delle acque pubbliche;
- cura gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche;
- svolge le funzioni relative ai procedimenti contributivi attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in settori diversi da quello dell'edilizia residenziale pubblica.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D 3
C 1

c) Struttura dell'edilizia residenziale pubblica con le seguenti competenze:

- cura gli adempimenti istruttori e di decretazione relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in materia di edilizia agevolata e convenzionata per la concessione, erogazione e liquidazione definitiva dei contributi;
- cura gli adempimenti relativi agli affari generali della Direzione provinciale, quali il personale, il protocollo e l'archivio, l'attività del vice-consegnatario e del funzionario delegato per le spese economali e la contabilità speciale.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	3
C	7
A	2

12. Alle dipendenze della Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine sono istituite quattro strutture stabili di livello inferiore denominate rispettivamente:

a) Struttura degli affari amministrativi, generali e contabili con le seguenti competenze:

- cura l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici e della Conferenza regionale dei lavori pubblici, intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, con la predisposizione dei provvedimenti finali di determinazione della spesa ammissibile e di rilascio dei diversi nulla osta, autorizzazioni, assensi ed altri atti autorizzativi da parte della Regione e di altri Enti pubblici;
- svolge le funzioni relative ai procedimenti contributivi attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in settori diversi da quello dell'edilizia residenziale pubblica;
- cura gli adempimenti relativi agli affari generali della Direzione provinciale, quali il personale, il protocollo e l'archivio, l'attività del vice-consegnatario e del funzionario delegato per le spese economali e la contabilità speciale.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	3
C	4
A	1

b) Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione delle spese ammissibili a contributo in materia di urbanizzazioni primarie e di infrastrutture civili non rientranti nella competenza specifica di altre strutture regionali;
- cura gli adempimenti in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di licenze di attingimento e di autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee;
- svolge attività di sorveglianza e di verifica di conformità delle opere idrauliche date in delegazione amministrativa agli Enti locali e ai Consorzi di bonifica;
- svolge attività istruttoria di progetti e di verifica dei luoghi ai fini delle autorizzazioni di polizia delle acque pubbliche;

- cura gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	11
C	1

c) Struttura dell'edilizia con le seguenti competenze:

- cura l'esame e la valutazione di progetti e la determinazione della spesa ammissibile a contributo in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico nei diversi settori dell'edilizia, nonché i pareri di congruità ed ogni altro adempimento di carattere tecnico in materia di edilizia demandato alle Direzioni provinciali;
- effettua verifiche a seguito della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione di progetti ammessi a contributo;
- cura gli adempimenti autorizzatori e di controllo in materia di opere strutturali e di costruzioni in zona sismica;
- determina il valore venale degli immobili per la violazioni urbanistiche ed ambientali;
- fornisce il supporto tecnico collaborativo alle Direzioni ed Enti regionali che ne facciano richiesta in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di opere regionali;
- svolge attività di sorveglianza e di accertamento relativamente alle opere di competenza della Regione.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	8
C	3
B	1

d) Struttura dell'edilizia residenziale pubblica con le seguenti competenze:

- cura gli adempimenti istruttori e di decretazione relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza autonoma delle Direzioni provinciali in materia di edilizia agevolata e convenzionata per la concessione, erogazione e liquidazione definitiva dei contributi.

Il livello di coordinamento è individuato nella categoria D e la dotazione organica è la seguente:

D	8
C	5

13. Per quanto disposto dai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, è modificato secondo

quanto disposto dall'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

14. Per quanto disposto dai precedenti punti 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, l'allegato B alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, è sostituito, nella parte riguardante la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, secondo quanto disposto dall'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

15. Laddove leggi o regolamenti citino, rispettivamente, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, ovvero il Servizio dell'osservatorio degli appalti e degli affari giudici in materia di lavori pubblici, il Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici, il Servizio degli affari amministrativi e contabili e della consulenza, le disposizioni devono intendersi riferite alla Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici ovvero, per le materie di rispettiva competenza, al Servizio per la disciplina dei lavori pubblici, al Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica, al Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione.

Per le motivazioni di cui in premessa ed in esito al presente intervento riorganizzativo, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a provvedere a tutti gli atti di rispettiva competenza necessari a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 1

MODIFICAZIONI ALL'ALLEGATO «A» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1988, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001.» COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO.

1. *La rubrica del Capo XXI è sostituita dalla seguente:*

«Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici»

2. *L'articolo 93 è sostituito dal seguente:*

«Art. 93

1. La Direzione dell'edilizia e dei lavori pubblici:

- a) provvede alle attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materia di competenza;
- b) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di intervento in materia di edilizia residenziale pubblica;
- c) garantisce gli adempimenti relativi al funzionamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale di cui alla legge regionale 24/1999;
- d) cura la predisposizione e l'attuazione dei programmi regionali di intervento in materia di infrastrutture al servizio della residenza;
- e) organizza gli interventi regionali in materia di recupero edilizio ed urbanistico per la valorizzazione dei centri storici e la riqualificazione urbana;
- f) cura la predisposizione e l'attuazione degli interventi regionali in materia di contenimento e riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti alternative di energia nel settore dell'edilizia;
- g) garantisce, nelle materie di competenza, anche per il tramite delle dipendenti Direzioni provinciali, il necessario supporto tecnico alle strutture regionali che ne facciano richiesta;
- h) cura le attribuzioni in materia di espropriazioni;
- i) cura la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori di cui all'articolo 57 della legge regionale 14/2002;
- j) provvede al coordinamento tecnico e alla formulazione della proposta di programmazione delle opere pubbliche di interesse regionale;
- k) adempie alla funzione consultiva, di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 50, comma 2, della legge regionale 14/2002;
- l) provvede, tramite le dipendenti Direzioni provinciali, all'organizzazione della Conferenza regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 26, della legge regionale 3/2001 e all'articolo 9, della legge regionale 26/2001 ed all'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'articolo 41, della legge regionale 14/2002;
- m) fornisce assistenza e supporto nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici mediante le unità specializzate di cui all'articolo 44 della legge regionale 14/2002;
- n) fornisce attività di consulenza finalizzata all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi nella materia dei lavori pubblici, anche mediante l'organizzazione di un prezzario regionale;

- o) cura la gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi connessi al completamento della ricostruzione delle zone terremotate;
- p) promuove l'introduzione di sistemi di qualità nelle procedure di selezione dei concorrenti, di aggiudicazione del contratto, di gestione dello stesso;
- q) promuove le attività di formazione del personale delle amministrazioni aggiudicatrici e in genere degli operatori del settore, con particolare riferimento alla sicurezza;
- r) organizza studi, ricerche e convegni, affida incarichi, al fine di acquisire e diffondere documentazione e dati nelle materie di competenza;
- s) cura gli adempimenti in materia di lavori pubblici e di opere di interesse pubblico che non rientrino nelle competenze di altre Direzioni regionali.».

3. *L'articolo 94 è sostituito dal seguente:*

«Art. 94

1. La Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici si articola nei seguenti servizi:

- a) Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano;
- b) Servizio tecnico regionale;
- c) Servizio delle espropriazioni;
- d) Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;
- e) Servizio per la disciplina dei lavori pubblici;
- f) Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica, con sede in Udine;
- g) Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione, con sede in Udine.

2. Alle dipendenze della Direzione regionale sono posti, quali strutture equiparate a Servizio autonomo, i seguenti uffici periferici:

- a) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste;
- b) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine;
- c) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia;
- d) Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone.

3. Presso ciascuna Direzione provinciale può essere attribuito un incarico dirigenziale, equiparato a Direttore di Servizio, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 101bis, comma 1, lettere b) e h); l'incarico può comportare altresì la sostituzione del Direttore provinciale in caso di assenza, impedimento o vacanza.».

4. *L'articolo 96 è sostituito dal seguente:*

«Art. 96

1. Il Servizio tecnico regionale:

- a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;
- b) provvede agli adempimenti regionali concernenti la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei collaudatori;
- c) effettua attività di promozione e divulgazione in materia di sicurezza dei cantieri, organizzando altresì iniziative di formazione del personale delle Amministrazioni aggiudicatrici o, in genere, degli operatori del settore, anche tramite studi e ricerche, nonché la raccolta, l'elaborazione, la conservazione e la diffusione dei dati relativi;
- d) attende alla predisposizione e aggiornamento di norme tecniche volte ad individuare standard qualitativi delle opere pubbliche e di quelle private assistite da incentivi pubblici;
- e) cura la predisposizione dell'archivio tecnico regionale;
- f) cura e promuove le attività di divulgazione delle materie di competenza della Direzione regionale anche attraverso l'affidamento di incarichi, la predisposizione di studi, convegni e ricerche, divulgandone la relativa documentazione.».

5. *L'articolo 97 è sostituito dal seguente:*

«Art. 97

1. Il Servizio delle espropriazioni:

- a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;
- b) esercita le attribuzioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di costituzione di servitù coattive e di occupazione temporanea e d'urgenza;
- c) svolge compiti di competenza tecnico-giuridica in materia al fine di agevolare gli adempimenti degli enti locali e delle ditte espropriande;
- d) coadiuva le commissioni provinciali istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1971, n. 865.».

6. *L'articolo 99 è sostituito dal seguente:*

«Art. 99

1. Il Servizio per la disciplina dei lavori pubblici:

- a) promuove attività di indirizzo e regolazione della disciplina dei lavori pubblici, anche in recepimento delle direttive comunitarie e in cooperazione con le altre Regioni e Province autonome e i competenti organismi statali, e provvede alla consulenza giuri-

- dica nella materia dei lavori pubblici a favore degli operatori istituzionali pubblici e privati;
- b) organizza l'osservatorio degli appalti finalizzato alla raccolta, elaborazione e diffusione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale;
 - c) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le Amministrazioni e gli enti appaltanti al fine di acquisire e diffondere in tempo reale informazioni sui lavori pubblici e garantisce l'accesso generalizzato per via informatica dei dati raccolti;
 - d) predispone gli schemi di contratto di lavori pubblici di competenza della regione finalizzati alla stipula ed all'approvazione da parte delle Direzioni regionali competenti alla spesa;
 - e) fornisce consulenza nella contrattualistica dei lavori pubblici alle Amministrazioni appaltanti, con intenti di uniformità della disciplina, nonché di semplificazione e di standardizzazione di atti e documenti;
 - f) promuove iniziative dirette alla qualificazione dell'attività delle Amministrazioni appaltanti in materia dei lavori pubblici al fine dell'introduzione di sistemi di qualità;
 - g) cura le iniziative finalizzate all'approfondimento e all'uniformità degli indirizzi interpretativi e promuove la diffusione di documentazione normativa, dottrinale e giurisprudenziale nella materia dei lavori pubblici;
 - h) collabora con le altre strutture della Direzione regionale nell'espletamento delle attività ed iniziative concernenti la disciplina tecnica dei lavori pubblici e gli interventi diretti a supporto delle Amministrazioni appaltanti.

2. Dal Servizio dipendono inoltre le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.».

7. *L'articolo 100 è sostituito dal seguente:*

«Art. 100

1. Il Servizio degli interventi diretti e dell'assistenza tecnica:

- a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;
- b) fornisce assistenza e supporto tecnico alle amministrazioni aggiudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori pubblici;
- c) organizza le unità specializzate di cui all'articolo 44, comma 1, della legge regionale 14/2002 per l'espletamento delle attività connesse con la realizzazione di appalti di lavori pubblici;

- d) cura la gestione degli adempimenti tecnici connessi alla fase finale della ricostruzione delle zone terremotate, compresa la valutazione tecnica ed economica dei progetti di adeguamento antisismico;
- e) provvede alla realizzazione dei residui interventi diretti di competenza della struttura, curando la stipula dei relativi contratti, nonché degli incarichi professionali a tecnici esterni;
- f) provvede agli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati, al ripristino delle aree occupate dai medesimi, alla corresponsione delle indennità di occupazione ed alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie.».

8. *L'articolo 101 è sostituito dal seguente:*

«Art. 101

1. Il Servizio per gli interventi residuali in materia di ricostruzione:

- a) provvede all'attività di indirizzo e di regolazione della disciplina nelle materie di competenza;
- b) provvede al finanziamento dei programmi comunali annuali, recanti i residui interventi di edilizia abitativa privata, e degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischio sismico, nonché alla concessione dei contributi pluriennali costanti anche capitalizzati per la riparazione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto nelle zone terremotate;
- c) provvede, nei settori delle opere pubbliche, degli impianti pubblici e delle opere di pubblica utilità, al finanziamento degli interventi di riparazione, ricostruzione, acquisto e nuova costruzione, ristrutturazione ed ampliamento, completamento ed adeguamento impiantistico;
- d) provvede ad ogni altro adempimento di carattere amministrativo e contabile, previsto dalla normativa vigente in materia di ricostruzione, relativo a rimborsi, ad anticipazioni ed a liquidazioni di spese sostenute da Enti pubblici e da soggetti privati.».

9. *Dopo l'articolo 101 è aggiunto il seguente:*

«Art. 101 bis

1. Le Direzioni provinciali dei servizi tecnici:

- a) curano l'organizzazione della Commissione regionale dei lavori pubblici, e della Conferenza regionale dei lavori pubblici intese quale tavolo unico di valutazione, autorizzazione e ammissibilità a finanziamento, ai fini dello snellimento e della semplificazione delle procedure;
- b) curano gli adempimenti in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche;

- c) ricevono la documentazione relativa alle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica (legge 1086/1971);
- d) attuano l'attività autorizzativa e di vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche specifiche nelle zone dichiarate sismiche (legge 64/1974);
- e) determinano il valore venale degli immobili in funzione dell'applicazione delle sanzioni urbanistiche e ambientali (articoli 114 e 138 bis della legge 52/1991);
- f) adempiono alla funzione consultiva, di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 14/2002;
- g) garantiscono il necessario supporto tecnico alle strutture regionali che ne facciano richiesta, nei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento della opere pubbliche e di interesse pubblico;
- h) esercitano le attività in materia di concessioni di piccole derivazioni d'acqua, di ricerca di acque sotterranee e di licenze di attingimento, nonché le attività ad esse demandate in materia di opere idrauliche e di polizia idraulica;
- i) curano altresì la gestione delle procedure contributive per la parte ad esse espressamente attribuite.».

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

MODIFICAZIONE ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - LEGGE REGIONALE 7/1998, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, LEGGE REGIONALE 10/2001; LEGGE REGIONALE 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, LEGGE REGIONALE 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

Direzione regionale o Ufficio regionale di dipendenza	Servizio di dipendenza	Denominazione Struttura stabile	Categoria di coordinamento	Dotazione organica (per categoria)	
Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici	Servizio per la disciplina dei lavori pubblici	Struttura per l'osservatorio dei lavori pubblici	D	D	4
				C	2
				B	1
		Struttura per l'attività contrattuale	D	D	4
				C	2
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Gorizia		Struttura dell'edilizia e degli affari amministrativi, generali e contabili	D	D	9
				C	3
				B	1
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone		Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica	D	D	5
				C	1
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone		Struttura degli affari amministrativi, generali e contabili	D	D	7
				C	5
				A	3
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone		Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica	D	D	12
				C	1
		Struttura dell'edilizia	D	D	8
		Struttura dell'edilizia residenziale pubblica	D	D	6
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Trieste		Struttura dell'edilizia	D	D	4
				C	
		Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica	D	D	3
				C	1

	Struttura dell'edilizia residenziale pubblica	D	D C A	3 7 2
Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine	Struttura degli affari amministrativi, generali e contabili	D	D C A	3 4 1
	Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica	D	D C	11 1
	Struttura dell'edilizia	D	D C	8 3
	Struttura dell'edilizia residenziale pubblica	D	D C	8 5

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 299.

Modifiche all'Albo dei dirigenti: articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 10/2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2842, adottata nel corso della seduta del 28 agosto 2001, con la quale è stato istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 10/2001;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale n. 10/2002, con il quale è stato sostituito il suddetto articolo 2 della legge regionale n. 10/2001;

VISTO l'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, con il quale sono state apportate modifiche al succitato articolo 8 della legge regionale n. 10/2002;

ATTESE le successive modificazioni al predetto Albo dei dirigenti;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento dell'Albo dei dirigenti, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 10/2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTE le leggi regionali n. 10/2002 e n. 20/2002;
all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, sono apportate all'Albo dei dirigenti - istituito presso la Presidenza della Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 2842 del 28 agosto 2001 - le modifiche risultanti all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Dirigenti del ruolo unico regionale

1. Abate Giuliano
2. Agapito Luciano
3. Albrizio Lucio
4. Ambrosi Eugenio
5. Antona Maria Teresa
6. Balanza Andrea
7. Barbina Lionello
8. Barca Natale
9. Barzan Isidoro
10. Baucero Alessandro
11. Bellarosa Giovanni
12. Belli Daniela
13. Berlasso Guglielmo

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 14. Berlasso Maria Teresa | 55. Del Zan Francesco |
| 15. Bevilacqua Enzo | 56. Della Torre Roberto |
| 16. Biecker Luciano | 57. Di Blas Gabriella |
| 17. Bizjak Pietro | 58. Di Pauli Giannina |
| 18. Bortoli Pietro Luigi | 59. Dobrina Anna Maria |
| 19. Bortotto Marina | 60. Dotto Fulvia |
| 20. Boschian Franco | 61. Drabeni Giorgio |
| 21. Boschin Edoardo | 62. Fabbro Carlo |
| 22. Bros Franco | 63. Fabbro Claudio |
| 23. Bulfone Giovanni | 64. Fabris Roberto |
| 24. Bulfone Guido | 65. Ferfoggia Ileana |
| 25. Bursich Eugenio | 66. Fornasari Fulvio |
| 26. Burzio Rita | 67. Forte Luciano |
| 27. Calandra Claudio | 68. Francescato Mario |
| 28. Canciani Barbara | 69. Frandolig Maria Luisa |
| 29. Capurso Giuseppe | 70. Ghidini Mario |
| 30. Cartagine Paolo | 71. Giancristoforo Antonio |
| 31. Cavani Aldo | 72. Ganesini Giovanni |
| 32. Cecchini Andrea | 73. Giani Arianna |
| 33. Cerini Antonio | 74. Giorgessi Bruno |
| 34. Chiaradia Giorgio | 75. Giusti Eliodoro |
| 35. Chiarelli Lucio | 76. Gogliani Paolo |
| 36. Chiavacci Antonietta | 77. Gottardo Emilio |
| 37. Citter Mario | 78. Gregori Chiara |
| 38. Ciuffarin Giannino | 79. Gubertini Pier Paolo |
| 39. Clabassi Ivano | 80. Iacuz Silvano |
| 40. Colli Edoardo | 81. Janežič Adriana |
| 41. Colonnello Gianfranco | 82. Kovatsch Claudio |
| 42. Cortellino Ruggero | 83. Laurino Licio |
| 43. Coslovich Adriano | 84. Lizzi Giorgio |
| 44. Cozzarini Giovanni | 85. Longallo Rosella Bianca |
| 45. Cupelli Roberta | 86. Macovaz Gisella |
| 46. Crucil Roberto | 87. Malacarne Claudio |
| 47. Danese Dario | 88. Manca Antonella |
| 48. De Caneva Diego | 89. Mansi Paola |
| 49. De Gavardo Paolo | 90. Maravai Luigino |
| 50. De Lorenzi Grazia | 91. Marinelli Enrico |
| 51. De Menech Francesca | 92. Marini Paolo |
| 52. De Rosa Giorgio | 93. Marini Rolando Valentino |
| 53. De Simone Cesare | 94. Marinig Danilo |
| 54. Degenhardt Giovanni | 95. Martini Vinicio |

96. Marzi Gino
97. Mascherin Gabriella
98. Mascherin Rossana
99. Mauro Eros
100. Mazzolini Aldo Roberto
101. Mazzolini Giovanni
102. Mighetti Gianni
103. Molea Nicolò
104. Musi Ezio
105. Obit Armando
106. Osgnach Renato
107. Pantaleone Giuseppe
108. Paris Giorgio
109. Pastore Gemma
110. Pellegrini Lucio
111. Perini Piero
112. Perocco Di Meduna Daniele
113. Pescarolo Alvise
114. Petris Giovanni
115. Pocecco Giancarlo
116. Pocecco Giorgio
117. Ponari Renato
118. Pontoni Giorgio
119. Pozzecco Luciano
120. Prandi D'Ulmhort Diana
121. Prauscello Antonio
122. Ramponi Maria Emma
123. Raneri Pietro
124. Rinaldi Giovanni
125. Rumor Roberto
126. Saccari Lucio
127. Salamone Giuseppe
128. Salatei Lucia
129. Sassonia Giuseppe
130. Scarabino Franco
131. Scaringella Silverio
132. Schak Roberto
133. Scubogna Franco
134. Spagnolli Franco
135. Spagnul Gianfranco
136. Spangaro Chiaretta

137. Spazzapan Giorgio
138. Stefanelli Paolo
139. Stulle Serena
140. Spampinato Tamara
141. Spogliarich Giuliana
142. Svara Claudio
143. Taccheo Maria
144. Tallandini Vittorio
145. Tamaro Ermanno
146. Tessarolo Giorgio
147. Tirelli Tiziano
148. Toffoletti Giancarlo
149. Tomai Elia
150. Turello Oriano
151. Unterweger Viani Terzo
152. Ursini Renato
153. Valbusa Gianfranco
154. Venica Carlo
155. Verri Giorgio
156. Vigni Mauro
157. Viola Augusto
158. Walter Giorgio
159. Zacutti Emanuela
160. Zanini Massimo
161. Zicari Gabriella
162. Zinnanti Mauro
163. Zollia Vittorio
164. Zotta Paolo
165. Zubin Franco

Dirigenti del ruolo unico regionale che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale

Nessun nominativo

Dirigenti del ruolo unico regionale che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio

Nessun nominativo

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
12 febbraio 2003, n. 300.

**Modifiche all'elenco dei sostituti dei dirigenti:
articolo 8, comma 5, della legge regionale n. 10/
2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6,
della legge regionale n. 20/2002.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2843, adottata nel corso della seduta del 28 agosto 2001, con la quale è stato istituito - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale n. 10/2001 -, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'elenco dei sostituti dei dirigenti, di cui all'articolo 49, terzo comma, della legge regionale n. 18/1996;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale n. 10/2002, con il quale è stato sostituito il suddetto articolo 2 della legge regionale n. 10/2001;

VISTO l'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, con il quale sono state apportate modifiche al predetto articolo 8 della legge regionale n. 10/2002;

ATTESE le successive modificazioni apportate al succitato elenco;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei sostituti dei dirigenti, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 10/2002, così come modificato dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 20/2002, come da allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

VISTE le leggi regionali n. 10/2002 e n. 20/2002;
all'unanimità,

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, sono apportate all'elenco dei sostituti dei dirigenti - istituito presso la Presidenza della Giunta regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 2843 del 28 agosto 2001 - le modifiche risultanti dall'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

La presente deliberazione verrà pubblicata nella parte prima del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Sostituti dei Direttori regionali e di Enti regionali di cui all'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Ambrosi Eugenio
2. Balanza Andrea
3. Bulfone Giovanni
4. Canciani Barbara
5. Cartagine Paolo
6. Ciuffarin Giannino
7. Cortellino Ruggero
8. Cupelli Roberta
9. De Caneva Diego
10. Della Torre Roberto
11. Ferfaglia Ileana
12. Giusti Eliodoro
13. Iacuz Silvano
14. Laurino Licio
15. Longallo Rosella Bianca
16. Marinelli Enrico
17. Marinig Danilo
18. Marzi Gino
19. Molea Nicolò
20. Paris Giorgio
21. Perini Piero
22. Pocecco Giancarlo
23. Prandi D'Ulmhort Diana
24. Prauscello Antonio
25. Raneri Pietro
26. Rinaldi Giovanni
27. Saccari Lucio
28. Scarabino Franco
29. Spangaro Chiaretta
30. Stulle Serena
31. Toffoletti Giancarlo
32. Valbusa Gianfranco

Sostituti dei Direttori di servizio di cui all'articolo 49 della legge regionale 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. Arena Tiziana
2. Ascalone Andreina
3. Atlamazoglou Anastassia

4. Avanzini Massimo
5. Avian Enrica
6. Banelli Roberto
7. Barazzuol Laura
8. Bergamo Giovanni
9. Bertani Ferdinando
10. Balnchini Paola
11. Blancuzzi Emanuela
12. Bonazza Fabrizio
13. Brunetti Marialessandra
14. Campo Salvatore
15. Canciani Sardo
16. Capovilla Antonio
17. Cappelozza Luisa
18. Carminati Luigi
19. Castro Ramiro
20. Celegon Marina
21. Cella Alfio
22. Ceschia Giovanni
23. Coccolo Paola
24. Cojutti Paolo
25. Collavini Paolo
26. Coloni Alessandra
27. Colugnati Giovanni
28. Coppola Nora
29. Corao Adriano
30. Cuzzi Roberto
31. Cuzzit Romeo
32. Danelon Paolo
33. De Bastiani Igor
34. De Cecco Matteo
35. Della Vedova Rolando
36. Deluisa Andrea
37. De Luca Daniele
38. Di Danieli Gianna
39. Driutti Daniele
40. Firmani Chiara
41. Fonzo Alberto
42. Frausin Carlo
43. Fumis Paolo
44. Gasparo Fulvio
45. Giordano Giuseppe
46. Giuliani Marco
47. Giust Pietro
48. Gliozzo Ariella
49. Leardi Mario
50. Lorenzon Vincenzo
51. Lupieri Fulvia
52. Manià Tiziana
53. Marsi Susanna
54. Marzari Antonella
55. Miniussi Francesco
56. Moro Emanuele Maria
57. Mulas Maria Rosa
58. Mussutto Francesco
59. Napoli Giuseppe
60. Nilia Ferruccio
61. Pacor Giorgio
62. Parmeggiani Franco
63. Pascoli Mauro
64. Patriarca Stefano
65. Paulini Paolo
66. Pengue Raffaella
67. Peressini Silvano
68. Perkon Giuseppe
69. Perusin Nelli
70. Peris Anna
71. Pizzal Lucio
72. Radivo Silvano
73. Roccaro Sebastiana
74. Rocella Alfredo
75. Rossi Oscar
76. Sanna Sebastiano
77. Sansone Giuseppe
78. Sapienza Elena
79. Sassonia Angelo
80. Schiafini Sergio
81. Sgrò Saveria
82. Silverio Silvio
83. Simonetti Alessandro
84. Stroppa Massimo
85. Stumpo Cesare Beniamino

- 86. Sulli Luciano
- 87. Taverna Livio
- 88. Tomat Anna
- 89. Toro Anna
- 90. Valenti Angela
- 91. Vernier Alessandra
- 92. Youseff Jamil
- 93. Zampar Marco
- 94. Zanella Alessandro
- 95. Zanier Pierino
- 96. Ziberna Rodolfo
- 97. Zulian Pierina

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 febbraio 2003, n. 373.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 62. Determinazione annuale delle indennità spettanti ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri Organi monocratici, ai membri degli Organi di amministrazione, ai membri dei Collegi sindacali o dei Collegi dei revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 che prevede la determinazione annuale della misura dei compensi spettanti agli organi collegiali di amministrazione, agli organi monocratici ed ai Collegi sindacali o Collegi dei revisori dei conti, nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale;

VISTO il verbale di Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4250 con il quale, nel prendere atto della proposte di adeguamento formulate dagli uffici regionali interessati, è stato proposto di aggiornare tutti i compensi in base ad un medesimo parametro ISTAT, disponendo in tal senso l'acquisizione del previsto parere della Commissione consiliare per gli Affari della Presidenza;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 febbraio 2003, comunicato con nota del Consiglio regionale 12 febbraio 2003, prot. n. 11/901-03;

RITENUTO pertanto di confermare le disposizioni giuntali espresse con il richiamato verbale 6 dicembre 2002, n. 4250, applicando a tutti i compensi la stessa maggiorazione ISTAT che, in analogia alla variazione percentuale applicata negli anni scorsi, si ritiene quella riferita al periodo ottobre 2000/ottobre 2001, pari a + 2,6%;

TENUTO CONTO che la rideterminazione annuale non viene comunque applicata ai compensi previsti per gli organi straordinari, quali i Commissari degli Enti in fase di liquidazione, in considerazione sia dell'attività a carattere prevalentemente vincolato degli stessi sia della loro durata transitoria che non consente di porre in essere quella comparazione annuale dei risultati che costituisce uno dei presupposti della fissazione del compenso;

CONSIDERATO che dall'adeguamento viene altresì esclusa l'indennità annuale prevista per il Presidente ed i componenti il Collegio sindacale dell'Azienda regionale per la promozione turistica attesa l'ormai imminente soppressione dell'Ente ai sensi dell'articolo 172, legge regionale 2/2002, come sostituito dall'articolo 9, comma 8, legge regionale 13/2002;

RITENUTO pertanto di riassumere nel prospetto allegato sub A) al presente provvedimento gli importi rideterminati sulla base dell'incremento ISTAT del 2,6%;

RITENUTO di individuare quale data di decorrenza delle nuove indennità quella corrispondente alla data di adozione della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Presidente,

all'unanimità,

DELIBERA

A decorrere dalla data della presente deliberazione, i compensi spettanti ai Presidenti, ai Vicepresidenti, ad altri Organi monocratici, ai membri degli Organi di Amministrazione, ai membri dei Collegi sindacali o dei Collegi dei revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale sono determinati, ai sensi dell'articolo 8, comma 62 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nelle misure indicate nel prospetto allegato sub A) al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO A)

ENTE	ORGANO	INDENNITÀ
ENTE TUTELA PESCA		
	PRESIDENTE	1.105,79 (mensili)
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	59,54 (gettone presenza)
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	2.126,53 (annuale)
	REVISORI	1.701,22 (annuale)
EE.R.Di.S.U. di TRIESTE e di UDINE		
	PRESIDENTE	1.854,60 (mensile)
	VICE PRESIDENTE	927,30 (mensile)
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMM.NE	58,02 (gettone presenza)
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	2.551,84 (annuale)
	REVISORI EFFETTIVI	2.126,53 (annuale)
A.R.P.A.		
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI CONTABILI	12.717,24 (annuale)
	REVISORI CONTABILI EFFETTIVI	10.597,70 (annuale)
SCUOLA MERLETTI DI GORIZIA		
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMM.NE	52,99 (gettone presenza)
	REVISORI	52,99 (gettone presenza)
A.Re.Ra.N.		
	PRESIDENTE	1.059,77 (mensile) + 108,77 (gettone presenza)
	COMPONENTI IL COMITATO DIRETTIVO	543,82 (mensile) + 108,77 (gettone presenza)
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	2.486,44 (annuale)
	REVISORI EFFETTIVI	2.071,85 (annuale)

ENTE	ORGANO	INDENNITÀ
ENTI FIERA		
	PRESIDENTE	26.121,20 (annuale)
	VICE PRESIDENTE	16.325,75 (annuale)
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMM.NE ED IL COMITATO ESECUTIVO	81,63 (gettone presenza)
	REVISORI	tariffe previste dalla normativa statale (D.P.R. 645/94)
AA.I.A.T.		
	PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	1.515,40 (annuale)
	REVISORI	1.216,74 (annuale)
ENTE PARCO PREALPI GIULIE		
	PRESIDENTE	1.427,61 (mensile)
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	57,11 (gettone presenza)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	2.447,34 (annuale)
	SINDACI	2.039,44 (annuale)
ENTE PARCO DOLOMITI FRIULANE		
	PRESIDENTE	1.669,23 (mensile)
	COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO	66,77 (gettone presenza)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	2.861,54 (annuale)
	SINDACI	2.384,62 (annuale)
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO (CO.RE.CO)		
	PRESIDENTE	2.649,42 (mensile)
	VICE PRESIDENTE	2.202,47 (mensile)
	COMPONENTI	2.080,11 (mensile)

ENTE	ORGANO	INDENNITÀ
ATER TRIESTE		
	PRESIDENTE	34.442,51 (annuale)
	VICE PRESIDENTE	17.221,26 (annuale)
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6.888,50 (annuale)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.008,04 (annuale)
	SINDACI	5.828,74 (annuale)
ATER UDINE		
	PRESIDENTE	29.143,66 (annuale)
	VICEPRESIDENTE	14.571,83 (annuale)
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5.828,74 (annuale)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.008,04 (annuale)
	SINDACI	5.828,74 (annuale)
ATER GORIZIA		
	PRESIDENTE	25.434,47 (annuale)
	VICE PRESIDENTE	12.717,24 (annuale)
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5.086,90 (annuale)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.008,04 (annuale)
	SINDACI	5.828,74 (annuale)
ATER PORDENONE		
	PRESIDENTE	29.143,66 (annuale)
	VICE PRESIDENTE	14.571,83 (annuale)
	MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5.828,74 (annuale)
	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	9.008,04 (annuale)
	SINDACI	5.828,74 (annuale)

ATER TOLMEZZO

PRESIDENTE	18.545,96 (annuale)
VICE PRESIDENTE	9.272,99 (annuale)
MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3.815,17 (annuale)
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	7.630,34 (annuale)
SINDACI	4.451,03 (annuale)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Iscrizione di 9 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 19 febbraio 2003, sono state iscritte al Registro regionale delle cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa sociale L'Aquilone Piccola Società Cooperativa a r.l. Onlus», con sede in Polcenigo;
2. «La Moderna Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Palmanova;
3. «Altreforme Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Evoluzione & Formazione - S.c. a r.l.», con sede in Pordenone;
5. «G.S.A. Gestione Servizi Ausiliari Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Dorligo della Valle;
6. «Service 2002 Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine.

Sezione Miste:

1. «Consorzio Cooperative Aetas Media Servizi alla Persona - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Consorzio Imprese Solidarietà Sociale - Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

Sezione Edilizia:

1. «Mare Verde Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro.

Sezione Cooperazione Sociale:

1. «Consorzio Imprese Solidarietà Sociale - Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Sociale a r.l.», con sede in Gorizia.

Cancellazione di 22 Società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 20 febbraio 2003, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Jolly Service - Soc. Coop. a r.l. di Poliservizi», con sede in Trieste;
2. «P.G.F. Service Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Osoppo;
3. «Video News Nord Adria - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Lignano Sabbiadoro;
4. «Multithema - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
5. «C.E.P. - Cooperativa Componenti Edilizia Prefabbricata - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo;
6. «Eurogroup - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
7. «Cooperativa Forestale Val di Gorto - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Villa Santina;
8. «Corit - Cooperativa Ristorazione Turismo - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
9. «Dedalo Lavoro e Servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cormons;
10. «Cooperativa Attività Varie e Industriali - COO.A.V.I. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

11. «Infermiere Trieste 90 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;

12. «Elison Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cordenons.

Sezione agricoltura:

1. «Stalla Sociale di Patossera - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Comeglians;

2. «Cooperativa Agricola La Fornace - Soc. Coop. a r.l.», con sede in San Daniele del Friuli;

3. «Cooperativa Forestale Carnia Legno - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo;

4. «Latteria Sociale Ternaria di Madonna di Buia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Buia;

5. «Latteria Sociale Ternaria di Santo Stefano di Buia - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Buia.

Sezione edilizia:

1. «Lara - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;

2. «Seconda Cooperativa Edilizia tra Lavoratori - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pozzuolo del Friuli.

Sezione Miste:

1. «Punto Servis - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Latisana;

2. «Nautica Mure - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Marano Lagunare;

3. «Spilimbergo Corse Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Spilimbergo.

Sezione Cooperazione Sociale:

1. «Elison Cooperativa Sociale - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Cordenons.

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, articolo 8, commi 33 e seguenti. Avviso relativo agli stanziamenti, nell'esercizio 2003, per i contributi a favore del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7,

AVVISA

che la legge regionale 29 gennaio 2003 n. 1 (legge regionale finanziaria) non prevede alcuno stanziamento a fronte della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

(articolo 8, commi 33 e seguenti) concernente contributi a favore del contenimento dei consumi energetici nei processi produttivi e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia.

Pertanto nel corso del presente esercizio finanziario non saranno accolte domande di contributo ai sensi della normativa d'intervento surrichiamata.

CALANDRA DI ROCCOLINO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Artegna. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza Marnico.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 28 aprile 2000, il Comune di Artegna ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 1 del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di piazza Marnico, ed ha altresì preso atto, in ordine alla variante medesima, che il Comitato tecnico regionale, con parere n. 39/1-T/2000 del 14 febbraio 2000 ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Artegna. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 41 del 27 novembre 2002 il Comune di Artegna ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Forni di Sopra. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 14 dell'8 febbraio 2003, il Comune di Forni di Sopra ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Magnano in Riviera. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale e contestuale variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone produttive poste lungo la SS n. 13 Pontebbana e denominato «Produttiva - Area n. 3» (legge regionale 52/1991, articolo 127).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 37 del 22 luglio 2002 il Comune di Magnano in Riviera ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale e la contestuale variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone produttive poste lungo la SS n. 13 Pontebbana e denominato «Zona Produttiva - Area n. 3».

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale e la contestuale variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alle zone produttive poste lungo la SS n. 13 Pontebbana e denominato «Zona Produttiva - Area n. 3» saranno depositate presso la Segreteria comunale, in tutti i loro elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Porpetto. Piano regolatore generale comunale: decreto del Presidente della Regione di introduzione di modifiche ed integrazioni e di conferma di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 4/2002.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 045/Pres. del 24 febbraio 2003, il Presidente della Regione ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 20 marzo 2002, con cui il Comune di Porpetto ha approvato il Piano regolatore generale comunale, disponendo l'introduzione, nel piano stesso, delle modifiche ed integrazioni indispensabili al totale superamento delle riserve espresse in ordine al piano medesimo con deliberazione della Giunta regionale n. 4098 del 27 novembre 2001.

Il Piano in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Sacile. Avviso di approvazione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 126 del 20 dicembre 2002 il Comune di Sacile ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 8 del 17 febbraio 2003, il Comune di Tavagnacco ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 95 del 5 dicembre 2002, il Comune di Trieste ha adottato la variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 78 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 135 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 154 dell'8 novembre 2002, il Comune di Udine ha adottato la variante n. 135 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 135 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di un ambito attestato su viale della Resistenza e via Cividale.

Con deliberazione consiliare n. 8 del 27 gennaio 2003, il Comune di Udine ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica di un ambito attestato su viale della Resistenza e via Cividale, ed ha approvato il Piano medesimo, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Servizio del Libro fondiario

Ufficio tavolare di

Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 7 febbraio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 7 febbraio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Contovello con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dai catastali 134, 133, 132 frazione marcata I di tese quadre 14.41, 132 frazione marcata II di tese quadre 145.18, 126 frazione marcata I di tese quadre 50.50, 126 frazione marcata II di tese quadre 40.43, 131 e 132 frazione marcata III di tese quadre 75.50, con iscrizione del diritto di proprietà per la quota di metà ciascuno a nome di Giovanni Bizjak nato a Trieste il 20 gennaio 1927 e Marino Bisiani nato a Trieste il 4 settembre 1944, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 7 marzo 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedi-

mento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 15 settembre 2003, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 7 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE:

dott. Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Longera. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 17 gennaio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 17 gennaio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

dott. Eduardo Tamaro - Presidente

dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fon-

diario del Comune Censuario di Longera con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 605/3, 605/4, 605/5 e 448/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Rosanna Andreassi in Slavec nata a Trieste il 23 dicembre 1954, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 17 febbraio 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

- a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,
- b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2003, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 17 febbraio 2003.

IL PRESIDENTE:

dott. Eduardo Tamaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Prosecco. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 17 febbraio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 17 gennaio 2003 che si pubblica di seguito per

quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Eduardo Tammaro - Presidente
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore
- dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Prosecco con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 1290 e 1291/2, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Eleonora Danieli nata a Trieste il 30 settembre 1922 e Vera Danieli nata a Trieste il 5 maggio 1921, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 17 febbraio 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2003, a scampo di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di

sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 17 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE:
dott. Eduardo Tammaro

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore. II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 24 gennaio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 24 gennaio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato dalle pp.cc. 1776/4 e 1776/5 con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Ferdinando Skabar nato a Trieste il 26 maggio 1914, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 24 febbraio 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedi-

mento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 15 settembre 2003, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 21 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE:

dott. Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina. I pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 17 gennaio 2003.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto del 17 gennaio 2003 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 24 luglio 1871, n. 96:

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di Consiglio:

- dott. Eduardo Tammaro - Presidente
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore
- dott. Mario Pellegrini - Consigliere

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, Regio decreto 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondiario del Comune Censuario di Opicina con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato con catastale 4809 frazione marcata I di tese quadre 14,65, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Alenka Sosic nata a Trieste il 2 settembre 1950, senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 17 febbraio 2003;

che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. al Regio decreto 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario.

Per la regolazione di questa neo formata Partita, della quale chiunque potrà prender visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal par. 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato, acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca, di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro il 1° settembre 2003, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 t.a. Regio decreto 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali è necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 17 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE:

dott. Eduardo Tammaro

PRESIDENZA DELLA REGIONE
SEGRETERIA GENERALE

**Elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza conferiti dagli uffici regionali a soggetti privati esterni all'Amministrazione regionale -
le nel corso del II semestre 2002.**

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Sulla base dei dati forniti dagli uffici regionali, si pubblica l'elenco degli incarichi di collaborazione o di consulenza che i medesimi uffici hanno comunicato di aver conferito a soggetti privati, esterni all'Amministrazione regionale, nel corso del II semestre 2002.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE	SOGGETTO INCARICATO	OGGETTO DELL'INCARICO	DURATA	ONERE COMPLESSIVO IN EURO
Ufficio di piano	prof. Paolo BERLASSO C.F. BRPLA51S08G284J	Consulenza in materia di belle arti	12 mesi	20.000,00 euro
Ufficio di piano	prof.ssa Enrica MAZZUCHIN C.F. MZZNRC43H54F999G	Studio e consulenza in materia di istruzione professionale	300 giorni	15.000,00 euro
Ufficio di piano	dott. Fabio PERCO C.F. PRCFBA46L30L424G	Analisi delle esperienze di istituzioni che operano nel settore dei Centri visite presso riserve e parchi naturali	360 giorni	19.230,77 euro + IVA
Ufficio di piano	avv. prof. Marco MARPILLERO C.F. MPPMRC52R09L195H	Consulenza giuridica in materia di pianificazione territoriale e urbanistica	180 giorni	15.000,00 euro + IVA
Direzione regionale degli affari europei	dott.ssa Patrizia BUSOLINI P.I. 02253200303	Attività di consulenza nell'ambito del Piano di attività di Assistenza tecnica del Programma regionale di Azioni Innovative FreNeSys - FVG	max 6 mesi	19.996,00 euro
Direzione regionale degli affari europei	dott. Loris CELETTO P.I. 02255640308	Attività di assistenza tecnica nell'ambito del Piano di attività di Assistenza tecnica del Programma regionale di Azioni Innovative FERS "FreNeSys"	max 22 mesi	49.800,00 euro
Direzione regionale degli affari europei	Edo PIANTADOSI P.I. 00801490301 Roberta CUTTINI P.I. 02239910306 Elisabetta PERINI C.F. PRNLBT58C70G284C Miriam CAUSERO C.F. CSRMRM75P57C758X Laura DI BIDINO C.F. DBDLRA75T49L483A	Attività di consulenza per la realizzazione dello studio preliminare all'attuazione dell'azione 3.2.2. "Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale"	entro il 2003	120.644,35 euro

Direzione regionale degli affari europei	Edo PIANTADOSI P.I. 00801490301 Roberta CUTTINI P.I. 02239910306 Barbara CERNETIG C.F. CRNBBR70R64F205T	Attività di consulenza a supporto dell'attuazione dell'azione 4.3.2. "Recupero edilizio e paesaggistico e valorizzazione dei villaggi alpini"	fino al 31/12/2004	100.002,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Alberto CHIANDUSSI C.F. CHNLR769T25D962C	Acquisizione di dati su fenomeni franosi per l'inventario dei fenomeni franosi in Italia	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Andrea ASTORI C.F. STRNDR68T23L195Z	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Giovanni PASCOLO C.F. GNN65S02A254R	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Fabrizio KRANITZ C.F. KRNFRR70E21Z112G	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Diego CARNIEL C.F. CRNDGI71M16H657I	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott. Paolo MANCA C.F. MNCPLA75A21L424H	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'ambiente	dott.ssa Chiara CALLIGARIS C.F. CLLCHR71S48E098M	"	12 mesi	25.000,00 euro
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	dott. Mario MARTINIS C.F. MRTMRA52P22G949Q dott.ssa Roberta MELCHIOR C.F. MLCRR73A50L483K	Incarichi ad esperti con funzioni di staff scientifico in materia di lingua e cultura friulana	6 mesi	11.000,00 euro
Direzione regionale delle foreste	dott. Renato SEMENZATO C.F. SMNRNT60D14L736W	Iniziative per identificazione di percorsi e siti a fini didattici e divulgativi per l'osservazione e la frequentazione naturalistica del Compendio forestale del Cansiglio	fino al 30 agosto 2003	25.808,38 euro
Direzione regionale delle foreste	dott. Roberto NEVINI C.F. NVNRR750C14D612B	Digitalizzazione carta localizzazione probabili rischi da valanga	12 mesi	16.982,12 euro
Direzione regionale delle foreste	dott. Paolo PITTINO C.F. PTTPLA65R15L195A	Aggiornamento dati relativi al catasto delle opere di sistemazione idraulico-forestale	12 mesi	9.333,33 euro

Direzione regionale delle foreste	dott. Roberto RIAVEZ P.I. 00932220320	Sicurezza e salute lavoratori sul luogo di lavoro -- medico competente	triennale	61.974,83 euro
Direzione regionale delle foreste	dott. Enrico BENUSSI C.F. BNSNRC58E22L424M dott. Fabio PERCO C.F. PRCFBA46L30L242G dott. Franco PERCO C.F. PRCFNC39E08L424X dott. Roberto PARODI C.F. PRDRRT47R16L736B dott. Renato SEMENZATO C.F. SMNRNT60D14L736W	Incarichi nel settore faunistico-venatorio per l'attività di formazione e di assistenza del neo-assunto personale dell'Istituto faunistico regionale	gennaio 2003	102.988,45 euro
Direzione regionale dei parchi	dott. Roberto PARODI C.F. PRDRRT47R16L736B	monitoraggio italiano ornitologico 2003 nel FVG	14 mesi	12.750,00 euro
Direzione regionale dei parchi	dott. Renato SEMENZATO C.F. SMNRNT60D14L736W	Sperimentazione metodologia per svolgimento protocollo di cattura del camoscio nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane	12 mesi	4.511,77 euro

Trieste, lì 3 marzo 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Giovanni Bellarosa

UFFICIO DI PIANO

Servizio della programmazione energetica.

Avviso di concessione alla società Camping Gaz Italia S.r.l. di Centenaro di Lonato (Brescia) di esercire la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombola da campeggio, senza deposito, nelle Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Con il decreto n. 22/UP del giorno 6 marzo 2003 alla società Camping Gaz Italia S.r.l. con sede legale e operativa in Centenaro di Lonato (Brescia), via Cà Nova n. 11, codice fiscale 00226020444 e partita I.V.A. 08694060153, con iscrizione alla Camera di Commercio di Brescia al n. 396001 del repertorio economico amministrativo del 15 gennaio 2003, è concesso di esercire la distribuzione e la vendita di G.P.L. in bombole da campeggio di capacità massima di kg. 2,750, senza deposito, nelle Province di Udine, Gorizia, Trieste e Pordenone.

Lo stesso provvedimento disciplina le condizioni e modi di esercizio della concessione.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PROGRAMMAZIONE:
dott. Giorgio De Rosa

 PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITA' EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 33
del 10 febbraio 2003)*

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le Province di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il Regolamento di attuazione del predetto articolo 10, concernente i criteri per la ripartizione dei Consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle Camere di commercio, dalle Camere di commercio di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone, di cui all'allegato A del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 22 gennaio 2003 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

DECRETA

Art. 1

I dati di cui all'allegato A, forniti dalle Camere di commercio di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: Marzano

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	1.663	3,7	51.331,17
Artigianato	2.780	13,8	170.136,91
Industria	1.188	30,3	525.609,55
Commercio	3.964	17,6	240.863,10
Cooperazione	169	1,8	41.103,77
Turismo	1.207	6,8	79.929,45
Trasporto e spedizioni	764	8,3	229.887,36
Credito	232	2,6	105.647,46
Assicurazioni	162	0,6	10.850,76
Servizi alle imprese	1.198	9,2	350.172,24
Altri settori	381	5,3	68.384,06
TOTALE	13.708	100,00	1.873.915,83

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**) Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.
I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	8.323	6,0	266.655,48
Artigianato	7.282	18,4	592.296,53
Industria	2.988	37,7	1.742.332,42
Commercio	6.502	12,9	478.219,98
Cooperazione	277	2,6	143.390,64
Turismo	1.508	3,5	114.661,18
Trasporto e spedizioni	1.213	4,0	256.908,90
Credito	473	2,2	252.326,38
Assicurazioni	360	0,6	27.323,15
Servizi alle imprese	2.997	8,8	866.406,03
Altri settori	433	3,3	83.067,44
TOTALE	32.356	100,0	4.823.588,14

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigiano e cooperazione).

(**) Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale. I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002

(omissis)

(Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale
ediz. straord. dell'11 febbraio 2003)

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 16 gennaio-5 febbraio 2003, n. 37.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Occupazione - Lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Questione riferita a decreto legge non convertito - Perdita di efficacia della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione - Stabilizzazione dei soggetti impiegati nei lavori - Finanziamento - Ripartizione delle risorse dell'apposito Fondo - Convenzioni straordinarie tra Ministero e Regioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata incidenza sulla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e buon andamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, nonché lesione dell'autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Occupazione - Lavori socialmente utili - Convenzioni tra Regioni e Ministero del lavoro - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Questione riferita a decreto legge non convertito - Perdita di efficacia della disposizione censurata - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.L. 24 novembre 2000, n. 346 (non convertito), articolo 2, commi 2 e 3.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 4, numero 1, e 48; Costituzione, articolo 97.

Parametri del giudizio - Sopravvenuta modifica costituzionale - Decisione alla stregua dei parametri prevalenti.

- Costituzione, Titolo V, Parte II.

Occupazione - Lavori socialmente utili - Stabilizzazione dei soggetti impiegati nei lavori - Finanziamento - Ripartizione delle risorse dell'apposito fondo - Convenzioni straordinarie tra Ministero e Regioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prospettata incidenza sulla potestà legislativa regionale in materia di ordinamento e buon andamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione, nonché lesione dell'autonomia finanziaria - Non fondatezza della questione.

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 78, commi 2, 3 e 33.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 4, numero 1, e 48; Costituzione, articolo 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Riccardo Chieppa

Giudici: Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, Francesco Amirante, Ugo De Siervo, Romano Vaccarella;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua) e dell'articolo 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2001), promossi con ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 27 dicembre 2000 e il 26 gennaio 2001, depositati in cancelleria il 4 gennaio e il 2 febbraio 2001 ed iscritti ai numeri 1 e 14 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 novembre 2002 il giudice relatore Franco Bile;

Uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 27 dicembre 2000 e depositato in cancelleria il 4 gennaio 2001, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato in via principale l'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), che dispone che possano essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma, 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nonché convenzioni ulteriori tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione» e «in riferimento a situazioni straordinarie»

(comma 2), predeterminando il contenuto delle convenzioni stesse.

Secondo l'assunto della ricorrente, le convenzioni debbono necessariamente prevedere: la realizzazione, da parte delle Regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000; la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

In tal modo, il disposto dell'articolo 2 del decreto-legge n. 346 del 2000 - ad avviso della ricorrente - si porrebbe in contrasto con gli articoli 4, n. 1), e 48 dello Statuto di autonomia, nonché con l'articolo 97 della Costituzione.

Sotto un primo profilo, l'analitica e unilaterale puntualizzazione del contenuto della convenzione, nel prevedere azioni da compiere da parte della Regione, attraverso l'utilizzo di proprio personale e di proprie strutture, si porrebbe in contrasto con il dettato dell'articolo 4, n. 1), dello Statuto di autonomia (approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), il quale attribuisce alla Regione potestà legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione». Sarebbe poi violato l'articolo 97 della Costituzione, atteso che le disposizioni del decreto-legge sono suscettibili di incidere sul funzionamento ottimale degli uffici regionali determinando la lesione dell'autonomia funzionale della Regione. Infine le previsioni dell'articolo 2, riguardanti l'autonomia finanziaria, verrebbero a collidere con quanto stabilito dall'articolo 48 dello Statuto, là dove questo prevede che «la Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale».

2. - Con successivo ricorso notificato il 26 gennaio 2001 e depositato in cancelleria il 2 febbraio 2001, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dato atto che il censurato decreto-legge è decaduto per mancata conversione, ma il suo contenuto è stato sostanzialmente riprodotto (con integrazioni) nell'articolo 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001»), avente

ad oggetto come recita la sua rubrica - «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili»; contestualmente, il comma 33 del medesimo articolo 78 citato ha disposto che «restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346». La Regione ricorrente ha quindi impugnato anche l'articolo 78, commi 2, 3 e 33, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, reiterando e riproducendo essenzialmente le medesime censure già svolte nei confronti dell'articolo 2 del decreto-legge n. 346 del 2000.

La difesa della Regione ricorrente ha pertanto concluso chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale dell'articolo 78, commi 2, 3 e 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza del ricorso della Regione.

Secondo l'Avvocatura generale, la Regione ricorrente è titolare di una competenza integrativa in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale (articolo 6, n. 2, dello Statuto d'autonomia), per cui le disposizioni in questione sono applicabili anche alla Regione medesima e non sono lesive della potestà primaria in materia di ordinamento degli uffici, tenuto anche conto del carattere bilaterale dello strumento della convenzione tra Stato e Regione.

Parimenti, l'Avvocatura generale esclude la sussistenza della lamentata lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, osservando tra l'altro che la legge finanziaria per il 2001 ha anche previsto per il rinnovo delle convenzioni tra Stato e Regione l'indicazione della quota dei soggetti da stabilizzare (30% del bacino regionale) non costituisce un vincolo assolutamente cogente.

4. - In prossimità dell'udienza, la difesa della Regione ricorrente ha depositato una (duplice) memoria, insistendo per la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 2, commi 2, 3 e 33, della legge n. 388 del 2000 in accoglimento del secondo ricorso (n. 14 del 2001), e riconoscendo la sopravvenuta inammissibilità della questione di costituzionalità dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 346 del 2000, sollevata con il primo ricorso (n. 1 del 2001), in ragione della mancata conversione di tale decreto-legge.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria, insistendo per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Regione ricorrente.

Considerato in diritto

1. - Con due distinti ricorsi la Regione Friuli-Venezia Giulia ha impugnato due disposizioni di legge so-

stanziamente analoghe, di cui la prima è contenuta in un decreto-legge non convertito (articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua»), e la seconda nella legge finanziaria per il 2001, (articolo 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»). Questa legge, ai commi 2 e 3, ripete essenzialmente la disciplina introdotta dai commi 2 e 3 del decreto-legge non convertito (con qualche modifica non incidente sulla portata della questione di costituzionalità); e, al comma 33, prevede la clausola di salvezza degli atti e degli effetti prodottisi sulla base del medesimo decreto-legge.

Entrambi i ricorsi censurano tali disposizioni nella parte in cui prevedono che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Regioni possano stipulare sia le convenzioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sia ulteriori convenzioni in riferimento a «situazioni straordinarie» e prospettano il possibile contrasto con l'articolo 4, n. 1, dello Statuto di autonomia (perché risulterebbe incisa la potestà legislativa regionale primaria in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione), con l'articolo 97 della Costituzione (per la compromissione del funzionamento ottimale degli uffici regionali) e con l'articolo 48 dello Statuto medesimo (per la possibile lesione dell'autonomia finanziaria della Regione).

2. - I due ricorsi proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia (numeri 1 e 14 del 2001 reg. ric.) investono la stessa disciplina sotto profili essenzialmente coincidenti, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per evidente connessione oggettiva.

3. - La mancata conversione in legge del decreto-legge n. 346 del 2000 ha comportato che esso ha perduto efficacia fin dall'inizio (articolo 77, terzo comma, della Costituzione), e pertanto la prima impugnativa della Regione è manifestamente inammissibile perché la disposizione censurata è venuta meno (sentenza n. 405 del 2000).

La Regione ricorrente ha però assolto l'onere - che questa Corte in analoga fattispecie ha ritenuto sussistere (sentenza n. 430 del 1997) - di impugnare tempestivamente la successiva clausola di salvezza contenuta nel citato comma 33 dell'articolo 78 della legge n. 388 del 2000; infatti il secondo ricorso ripropone tutte le censure nei confronti della normativa così introdotta e le ripete anche nei confronti delle analoghe disposizioni della successiva legge finanziaria.

4. - Il secondo ricorso è stato proposto dalla Regione prima della riforma del titolo V della seconda parte

della Costituzione, (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e pertanto le questioni da esso sollevate devono essere decise - come questa Corte ha già ritenuto (sentenza n. 422 del 2002) - alla stregua dei parametri costituzionali all'epoca vigenti «non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento di quadro costituzionale operato con la legge costituzionale menzionata».

5. - La normativa censurata si inserisce nel più ampio contesto della disciplina dei lavori socialmente utili e, segnatamente, del loro finanziamento.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 - oltre a modificare il criterio di riparto annuale fra le Regioni delle risorse del Fondo per l'occupazione destinate a tale finanziamento - aveva altresì stabilito che il Ministero del lavoro potesse stipulare con ogni singola Regione una convenzione per l'impiego nell'anno 2000 di tali risorse, ai fini dello «svolgimento di misure politiche attive per l'impiego e per la stabilizzazione occupazionale» dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili per progetti di competenza regionale.

Lo stesso articolo 8 aveva poi previsto, al comma 2, la possibilità che Ministero del lavoro, Regione interessata ed Ente utilizzatore dei lavori socialmente utili stipulassero accordi trilaterali, di contenuto sostanzialmente atipico, per adottare «misure particolari» in «situazioni straordinarie» in cui non fosse configurabile un programma definitivo di stabilizzazione.

Allo strumento della «convenzione» hanno fatto ricorso prima il decreto-legge n. 346 del 2000 e poi la legge finanziaria n. 388 dello stesso anno, recuperando anche per le «situazioni straordinarie» lo strumento della convenzione tra Ministero e singola Regione (con conseguente esclusione degli enti prima coinvolti negli accordi trilaterali).

Queste convenzioni «straordinarie» (a differenza delle convenzioni «ordinarie» di cui al citato articolo 8) hanno un contenuto minimo determinato, ed in particolare devono prevedere un piano di stabilizzazione di almeno il 30% dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili appartenenti al bacino della Regione stipulante; individuare le risorse finanziarie per corrispondere integralmente ai soggetti non stabilizzati l'assegno previsto dalla normativa sui lavori socialmente utili, e per incentivare comunque la loro stabilizzazione; adottare eventuali misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro; infine, finanziare la prosecuzione per un anno dell'utilizzazione di soggetti ultracinquantenni in lavori socialmente utili.

Proprio della determinazione del contenuto minimo delle «convenzioni straordinarie» si duole la Regione ricorrente, la quale invece espressamente ritiene compatibile con le sue prerogative la previsione delle convenzioni «ordinarie» relative allo svolgimento di misu-

re politiche attive per l'impiego e la stabilizzazione occupazionale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2000, a suo tempo del resto non impugnato.

6. - Le censure di illegittimità costituzionale sono infondate.

6.1. - La ricorrente innanzi tutto ritiene che la specificazione del contenuto minimo delle «convenzioni straordinarie» incida sulla sua competenza esclusiva in materia di organizzazione dei propri uffici: a suo avviso la legge statale avrebbe determinato in modo unilaterale ed in termini analitici l'attività che la Regione dovrebbe compiere a mezzo del proprio personale e delle proprie strutture, così in sostanza precludendole di determinarsi autonomamente sul punto.

Ma è determinante il rilievo che la legge statale ha previsto uno strumento bilaterale: e pertanto la Regione non potrebbe giammai ritenersi coinvolta suo malgrado in una situazione di utilizzazione dei propri uffici tale da compromettere la sua prerogativa di organizzarli in via autonoma.

Peraltro - ove pure potesse ritenersi che, attraverso lo strumento della convenzione straordinaria, la norma impugnata consenta allo Stato di avvalersi di personale regionale - la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che ciò ben può verificarsi sulla base di un «accordo» con la Regione interessata, ravvisabile anche nella forma della «previa intesa» (sentenza n. 207 del 1996). Nella specie, la convenzione di cui alla norma impugnata non solo ha la valenza della previa intesa, ma per di più è in piena sintonia con il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, più volte valorizzato dalla medesima giurisprudenza (cfr., fra le molte, sentenza n. 393 del 2000, proprio in tema di utilizzo di personale regionale da parte dello Stato).

Del resto si è già rilevato come la stessa ricorrente riconosca espressamente la piena compatibilità delle convenzioni «ordinarie» previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2000, con le garanzie statutarie di autonomia; nè il solo dato della maggiore determinazione del contenuto delle convenzioni «straordinarie» rispetto a quelle «ordinarie» comporta di per sé un più gravoso impegno degli uffici regionali, trattandosi di un elemento neutro rispetto alle modalità della loro gestione.

6.2. - Tali considerazioni consentono di ritenere infondata anche la seconda censura, strettamente connessa alla prima, secondo cui la determinazione del contenuto delle convenzioni «straordinarie» inciderebbe negativamente sul buon funzionamento degli uffici regionali; questa censura infatti, pur facendo riferimento all'articolo 97 della Costituzione, non è che la riproposizione sotto altra veste della censura appena esaminata.

6.3. - Parimenti è infondata la terza censura, che riguarda l'asserita lesione dell'autonomia finanziaria della Regione, perché l'articolo 48 dello Statuto, nel menzionare la finanza regionale e quindi la sua autonomia, prevede che essa sia comunque «coordinata con quella dello Stato». Tale necessario coordinamento è nella specie assicurato dall'esistenza di una convenzione, il cui carattere bilaterale assicura alla Regione piena possibilità di autonoma determinazione, anche per quanto riguarda i possibili riflessi della convenzione stessa sulla finanza regionale.

7. - In conclusione, il secondo ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia è in ogni sua parte infondato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua), sollevata, in riferimento agli articoli 4, n. 1) e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'articolo 97 della Costituzione, con il ricorso n. 1 del 2001 proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, indicato in epigrafe.

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 78, commi 2, 3 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli articoli 4, n. 1), e 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all'articolo 97 della Costituzione, con il ricorso n. 14 del 2001 proposto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2003.

Il Presidente: Chieppa
Il Redattore: Bile
Il Cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 2003.

Il Direttore della cancelleria:
Di Paola

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITA' PORTUALE DI
TRIESTE

Avviso di gara mediante pubblico incanto per l'appalto dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio doganale sito al varco IV del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1503.

1. *Amministrazione aggiudicatrice:* Autorità Portuale di Trieste (A.P.T.) - Ufficio appalti e contratti - Punto Franco Vecchio - 34135 Trieste - telefono 040.6731 - fax 040.6732406 - e-mail: Info@porto.trieste.it - sito internet: www.porto.trieste.it.

2.a. *Procedura di aggiudicazione:* pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni.

b. Contratto in forma pubblica-amministrativa.

3.a *Luogo di esecuzione:* prossimità entrata Molo VII.

3.b. *Natura ed entità dei lavori da effettuare:* «Lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'edificio doganale sito al varco IV del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste. Progetto A.P.T. n. 1503.»

Importo lavori a base d'appalto, al netto di I.V.A.: euro 730.000,00, di cui euro 56.014,70 per lavori a corpo ed euro 634.696,43 per lavori a misura, ivi inclusi euro 39.288,87 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

b.1 *Categoria prevalente:* OS 18 - Componenti strutturali in acciaio o metallo - classifica I - fino ad euro 258.228,00.

- *Lavorazioni* di cui si compone l'intervento:

<i>Lavorazioni</i>	<i>Categorie</i>	<i>Classifiche</i>	<i>Importi (euro)</i>
Copertura e strutture in ferro	OS 18 - P	I	226.589,60
Opere da serramentista	OS 6	I	218.911,29
Isolazioni, coibentazioni, impermeabilizzazioni	OS 8	I	115.680,03
Opere edili ed affini	OG 1	I	96.368,33
Impianti elettrici	OG 10	I	33.161,88

Le lavorazioni di cui sopra diverse dalla prevalente sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o af-

fidabili a cottimo, e comunque scorporabili; quelle relative alla categoria prevalente sono subappaltabili nel limite del 30%; quelle relative alle categorie OS 6 e OS 8 possono essere eseguite dall'aggiudicatario anche se privo delle relative qualificazioni.

b.2 *Modalità di determinazione del corrispettivo:* a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c) della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. *Termine per il completamento dei lavori:* giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5.a *Il disciplinare di gara* contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il Capitolato speciale d'appalto, la «Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» prevista per formulare l'offerta, ed altri elaborati di progetto sono visibili presso il Servizio progetti e manutenzioni della Direzione tecnica dell'A.P.T. al Punto Franco Nuovo del Porto - Edificio 53 - previa richiesta di appuntamento ai nn. 040.6732275, 040.6732252, 040.6732417. Nei giorni convenuti sussisterà pure l'obbligo di visita sul posto ove si eseguiranno i lavori, possibile sino al settimo giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Il Funzionario tecnico dell'A.P.T. a disposizione delle Ditte interessate rilascerà un attestato di visita che il concorrente dovrà allegare - a pena di esclusione dalla gara - agli altri documenti richiesti nel disciplinare di gara. Lo stesso funzionario tecnico dell'A.P.T., inoltre, consegnerà a ciascuna Ditta interessata la «Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» vidimata dal Responsabile del Procedimento. Copia del disciplinare di gara e degli elaborati progettuali può essere acquistata, previa prenotazione telefonica anticipata di almeno quarantotto ore sul ritiro, presso la seguente Ditta: Eliografia Centrale di Antonio Klun, via San Lazzaro, 14 - 34122 - Trieste - telefono e fax 040.631513 (orario di ritiro: ore 8.30 -13.00 e ore 16.00 - 19.00, escluso il sabato). Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet indicato al punto 1.

5.b. All'atto del ritiro degli elaborati va effettuato il pagamento in contanti.

6.a. *Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:* ore 12.00 del 9 aprile 2003 a pena di esclusione.

b. *Indirizzo cui devono essere trasmesse:* vedi punto 1.

c. Le offerte e le altre documentazioni richieste nel presente bando e relativo disciplinare di gara, devono essere redatte in lingua italiana o corredate di traduzione giurata.

7.a. *Soggetti ammessi all'apertura delle offerte:* i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10., oppure soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

b. *Data, ora e luogo dell'apertura delle offerte:* prima seduta pubblica il giorno 10 aprile 2003 - ore 9.30 nella sede dell'A.P.T. di cui al punto 1.; eventuale seconda seduta pubblica il giorno 24 aprile 2003 - ore 9.30 nella medesima sede.

8. *Cauzione e garanzie richieste:* l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro 14.600,00 da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa di validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data stabilita al precedente punto 6.a., nonché dall'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

9. *Finanziamento:* mutui assistiti dai contributi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - anni 1997, 2000 e 2001.

10. *Soggetti ammessi alla gara:* concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 109/1994 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed e-bis), ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge 109/1994 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione europea alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

11. *Condizioni minime necessarie di carattere economico e tecnico per la partecipazione:*

(nel caso di concorrente stabilito in Italia)

i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione europea)

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. 34/2000,

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara.

12. *Termine di validità dell'offerta:* 180 giorni dalla data di presentazione.

13. *Criterio di aggiudicazione:* massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

14. *Varianti:* non sono ammesse offerte in variante.

15. *Altre informazioni:*

- a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 75 del D.P.R. n. 554/1999 e successive modificazioni, di cui alle leggi n. 68/1999 e 327/2000 e di cui al decreto legislativo 231/2001; sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 fino alla conclusione del periodo di emersione;
- b) si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/1994 e successive modificazioni qualora le offerte valide siano in numero pari o superiore a cinque. L'A.P.T. si riserva comunque la facoltà, qualora il numero ammesso alla gara sia inferiore a cinque, di sottoporre a verifica di congruità le eventuali offerte che manifestamente presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione;
- c) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida semprechè sia ritenuta congrua e conveniente;
- d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- e) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 30, comma 2, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- f) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredate di traduzione giurata;

- h) i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista;
- i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dagli articoli 18 e 19 del Capitolato speciale d'appalto;
- l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Titolo XI del D.P.R. 554/1999, per la parte dei lavori a corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.b. del presente bando;
- m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e norme collegate. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- n) l'A.P.T. si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1-ter, della legge 109/1994 e successive modificazioni;
- o) l'A.P.T. si riserva comunque ampia libertà di procedere o meno all'aggiudicazione dell'appalto a proprio insindacabile giudizio;
- p) i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall'A.P.T. in osservanza della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni garantendo i diritti previsti dall'articolo 13 della legge stessa;
- q) il responsabile unico del procedimento è il per.ind. Franco Palcic - telefono 040.6732417;
- r) per eventuali informazioni di carattere tecnico: telefono 040.6732275 - 040.6732252 - 040.6732417 (Servizio progetti e manutenzioni); per informazio-

ni di carattere amministrativo: tel. 040.6732204 - 040.6732360 (Ufficio appalti e contratti).

Trieste, lì 05 marzo 2003

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E DEMANIO:
IL DIRETTORE:
dott.ssa Marina Monassi

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
PORDENONE

Avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà camerale.

SI RENDE NOTO

che, in esecuzione della deliberazione della Giunta camerale n. 8 del 19 dicembre 2002, resa esecutiva il 2 gennaio 2003, il giorno 15 aprile 2003 alle ore 15.00, presso la sede camerale, sita in Pordenone, corso Vittorio Emanuele, 47, e, precisamente, nella sala consiliare, avrà luogo l'asta pubblica con aggiudicazione ad unico incanto, per la vendita al miglior offerente, mediante offerte segrete in aumento sul prezzo a base d'asta ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, dei seguenti immobili:

Lotto n. 1: Fabbricato storico sito in vicolo del Lavatoio, Pordenone, con prezzo a base d'asta euro 620.000 (seicentoventimila);

Lotto n. 2: Immobile sito in via Oberdan n. 26, Pordenone, con prezzo a base d'asta euro 711.500,00 (settecentoundicimilacinquecento/00).

E' possibile partecipare per singoli lotti.

Qualora una persona intenda partecipare alla gara per più di un lotto, dovrà presentare separate offerte e domande.

Le offerte segrete, dovranno pervenire alla sede camerale - Ufficio protocollo - corso Vittorio Emanuele n. 47 - 33170 Pordenone, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, agenzia di recapito autorizzata oppure a mani, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2003, precedente a quello fissato per l'asta.

Le offerte, con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza maggiore o per il fatto di terzi, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta.

Tutte le informazioni e la documentazione relativa agli immobili oggetto di vendita ed al bando di vendita

potranno essere richieste presso la sede camerale di Pordenone, Ufficio provveditorato - corso Vittorio Emanuele n. 47 (telefono 0434/381269).

Eventuali sopralluoghi presso i suddetti immobili potranno essere effettuati tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previo appuntamento con la responsabile del procedimento, dott.ssa Antonella Carraro, al numero sopra indicato.

Il bando di vendita è pubblicato integralmente all'Albo della C.C.I.A.A. di Pordenone, sul sito internet: www.pn.camcom.it, in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sulla Gazzetta Ufficiale, sui quotidiani Gazzettino, Messaggero Veneto, e su altra stampa a diffusione locale, Città Nostra, Metropolis, Affare Fatto e sugli Albi pretori del Comune di Pordenone e di alcuni Comuni limitrofi.

Pordenone, lì 17 febbraio 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Emanuela Fattorel

COMUNE DI SAN CANZIAN D'ISONZO
(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'appalto dei servizi cimiteriali all'interno dei cimiteri comunali per il periodo dall'1 maggio 2003 al 31 dicembre 2007.

Il Comune di San Canzian d'Isonzo con sede in largo Garibaldi n. 37 - località Pieris (Gorizia) - indice un'asta pubblica per l'aggiudicazione dei servizi cimiteriali e delle attività murarie e collaterali all'interno dei cimiteri comunali per il periodo dall'1 maggio 2003 al 31 dicembre 2007.

La procedura di aggiudicazione sarà: asta pubblica con le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), ed articolo 76 del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Dovrà essere fatto un unico ribasso percentuale riferito ai prezzi unitari a base d'asta riportati nel capitolato speciale di appalto.

L'appalto verrà aggiudicato a favore dell'offerta che avrà fatto il migliore ribasso unico sui prezzi unitari a base d'asta.

L'offerta redatta su carta bollata da euro 10,33 da indirizzare al Comune di San Canzian d'Isonzo, deve pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2003.

L'apertura dei plichi, presieduta dal Segretario comunale, avverrà presso la Sede municipale di Pieris,

largo Garibaldi n. 37, San Canzian d'Isonzo (Gorizia), il giorno 16 aprile 2003, alle ore 9.00.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte tutti coloro i quali ne hanno diritto.

Per il rilascio di copia integrale del bando e della documentazione inerente alla gara, nonché per ogni ulteriore chiarimento, rivolgersi all'Unità operativa servizi manutenzioni e lavori pubblici del Comune di San Canzian d'Isonzo, largo Garibaldi, 37 c.a.p. 34075 Pieris (telefono 0481-472385). Si fa presente che non saranno inviate copie di detta documentazione a mezzo fax.

San Canzian d'Isonzo, 5 marzo 2003

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE:
geom. Paolo Paviot

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
GORIZIA

Delibera del Comitato provinciale prezzi di Gorizia di determinazione del prezzo per la distribuzione dello zucchero agevolato.

IL COMITATO PROVINCIALE
PREZZI DI GORIZIA

VISTO il D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 che attribuisce al C.I.P. la facoltà di impartire ai CC.P.P. direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

VISTO il D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 che fissa norme per la disciplina dei prezzi e la composizione dei CC.P.P.;

VISTO l'articolo 7 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469 con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti l'attività dei CC.P.P. di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone è stata attribuita alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 38, paragrafo 2°, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 con il quale le funzioni amministrative inerenti all'attività dei suddetti CC.P.P. sono state delegate alle competenti Camere di Commercio I.A.A.;

VISTA la deliberazione n. 36/ZF del 15 luglio 1987 con la quale la Giunta integrata della Camera di Commercio I.A.A. di Gorizia, come previsto dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1975, n. 700, ha richiesto al C.P.P. di fissare i prezzi massimi di vendita al pubblico

dei generi di zona franca destinati ai consumi della popolazione residente nella Provincia di Gorizia;

VISTA la nota n. 12887/COMM. del 13 settembre 1994 con la quale la Direzione regionale del commercio e del turismo ha disposto che i CC.PP.P. della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia continuano ad operare legittimamente in deroga al D.P.R. n. 373/1994;

VISTA la deliberazione n. 5/ZF del 18 gennaio 1994 approvata dal MICA;

VISTA la richiesta dell'ASCOM di Gorizia del 13 gennaio 2003 di prot. 8/03, di fissare per l'anno 2003 il prezzo massimo di vendita al consumo dello zucchero di zona franca e nella quale si rileva che non sussistono le condizioni per chiedere un aumento e pertanto chiede la conferma del prezzo d'origine in riferimento a quello praticato nel 2002;

FATTO PROPRIO il parere della Commissione consultiva prezzi sull'opportunità di confermare il prezzo dello zucchero per il 2003 così come previsto nel 2002;

VISTO il precedente proprio provvedimento n. 1 del 14 aprile 2002;

DELIBERA

1) di fissare, con decorrenza dal 3 marzo 2003, i seguenti prezzi massimi per la distribuzione dello zucchero agevolato, qualità semolato fino, di zona franca, I.V.A. 10% compresa;

- prezzo massimo di cessione al dettagliante euro 0,6516 kg;
- prezzo massimo di vendita al consumo in pacchi di 1 kg a peso netto euro 0,7266 kg, arrotondato a euro 0,73 Kg;

2) di corrispondere al dettagliante il compenso lordo di euro 0,0750 kg;

3) di monitorare il prezzo di acquisto all'origine dello zucchero periodicamente, ogni tre mesi almeno, al fine della sua ridefinizione in più o in meno, sulla base di idonea documentazione a supporto.

L'immissione al consumo dovrà essere effettuata secondo i piani distributivi predisposti dalla Camera di commercio I.A.A. di Gorizia.

Per quanto di rispettiva competenza viene inoltre richiamato all'attenzione dei grossisti e dei dettaglianti l'obbligo di rispettare tassativamente le norme di comportamento fissate dall'articolo 14 del D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896 e della circolare della Camera di commercio I.A.A. di Gorizia n. 18072/ZF del 18 dicembre 1991.

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Gorizia ed agli organi di polizia è demandato il compito di eser-

citare la massima vigilanza per l'integrale rispetto delle disposizioni impartite dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Regione Friuli Venezia Giulia.

Gorizia, 3 marzo 2003

IL PRESIDENTE DELLA C.C.I.A.A.:

Emilio Sgarlata

COMUNE DI BASILIANO

(Udine)

Avviso ai creditori verso l'impresa Bassi Antonio di Lestizza (Udine) per i lavori di sistemazione dell'incrocio tra la S.S. n. 13 e le vie Garibaldi e Mistruzzi nella frazione di Basagliapenta.

Lavori di: Lavori di sistemazione dell'incrocio tra la S.S. n. 13 e le vie Garibaldi e Mistruzzi nella Frazione di Basagliapenta in Comune di Basiliano.

Luogo di esecuzione: Comune di Basiliano - Incrocio tra la S.S. n. 13 e le vie Garibaldi e Mistruzzi nella frazione di Basagliapenta.

Stazione appaltante: Comune di Basiliano - piazza Municipio, 1 - 33031 Basiliano (Udine).

Impresa: Bassi Antonio S.r.l. con sede legale in via V. Veneto n. 63 - Frazione Nespolo - 33050 Lestizza.

Contratto: Contratto rep. n. 1571 del 28 aprile 1998, registrato a Udine l'8 maggio 1998 al n. 3112 Serie 1 - Pubblici.

Atto di sottomissione rep. n. 1624 del 27 dicembre 2000, registrato a Udine il 10 gennaio 2001 al n. 340 Serie 1 - Pubblici.

AVVISO AI CREDITORI

In esecuzione al disposto dell'articolo 189 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, adottato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 si informa che i lavori sopra emarginati sono stati ultimati e, per tanto,

SI INVITA

tutti coloro i quali vantino crediti verso l'Impresa Bassi Antonio S.r.l. di Lestizza (Udine) per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Amministrazione comunale entro un termine non superiore a 60 gg. (sessanta giorni) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, la denuncia dei loro crediti e la re-

lativa documentazione. Trascorso il termine innanzi citato non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Basiliano, 28 febbraio 2003

IL SINDACO:
Flavio Pertoldi

COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(Udine)

Statuto comunale riadottato ai sensi del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali. Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

TITOLO I

IL COMUNE

CAPO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. Il Comune di Forni di Sotto, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione, delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.

Art. 2

Sede

1. Il Comune ha la sede municipale nel Centro abitato in via Baselia n. 1.

Art. 3

Segni distintivi

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio stemma, mentre nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, rappresentato dal Sindaco, può esibire il gonfalone comunale, entrambi concessi ed autorizzati con il decreto del Presidente della Repubblica, 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1955, sul Registro n. 1 foglio n. 39, e trascritto nel

Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato il 26 febbraio 1955.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 4

Finalità e compiti

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura i relativi interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con la Comunità montana e con altri enti pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio montano.

3. Il Comune altresì promuove la valorizzazione e la riscoperta del patrimonio culturale locale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, di arti, e di tradizioni popolari.

4. I membri dell'Amministrazione comunale ed il personale del Comune, nella redazione degli atti relativi all'esercizio delle loro funzioni fanno uso della lingua ufficiale dello Stato mentre nelle comunicazioni verbali possono fare uso anche della lingua friulana, tenuto conto della realizzabilità effettiva della comunicazione, dei diritti del pubblico e degli utenti. Parimenti è consentito l'uso della lingua friulana nelle adunanze degli organi collegiali dell'ente ed inoltre in casi particolari la lingua friulana potrà essere utilizzata anche nei documenti scritti fermo restando che i documenti ufficiali verranno redatti in lingua italiana.

CAPO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 5

Norme generali

1. Sono Organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di governo secondo la legge dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Gli organi elettivi svolgono la funzione di rappresentanza democratica della comunità locale.

6. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della comunità locale.

CAPO III

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6

Ruolo, elezione, composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità.

2. Spetta al Consiglio comunale di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e quelli previsti nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio comunale quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di riferimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.

8. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

9. La prima seduta del nuovo Consiglio è disposta dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; in caso di inosservanza dell'obbligo della convocazione provvede in via sostitutiva l'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 49/1991.

10. Il Consiglio procede come suo primo atto all'esame della convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.

11. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze e, a parità di voti, sono esercitate dal più anziano di età.

12. Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

13. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzata al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000.

14. Nel caso di sospensione di un Consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione nel rispetto di quanto indicato nel comma 12 del presente articolo.

15. *In seno al Consiglio comunale sono costituiti i gruppi consiliari, il tutto nei modi previsti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.*

Art. 7

Competenze

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune e **partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica**

periodica dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco.

2. La competenza del Consiglio comunale è stabilita dalla legge ed è relativa ai seguenti atti fondamentali, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi o **mediante atti di indirizzo e più precisamente:**

- a) lo Statuto dell'Ente e delle Aziende speciali;
- b) i Regolamenti, **salvo quelli che per legge sono attribuiti ad altri organi del Comune;**
- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, **i programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,** il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, **il rendiconto,** i piani territoriali ed urbanistici, **programmi annuali e pluriennali** per la loro attuazione nonché le eventuali deroghe ed essi ed i pareri da rendere in dette materie;
- d) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
- e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
- g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- h) l'istituzione e l'ordinamento di tributi, **con esclusione della determinazione delle relative aliquote,** la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed a somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- m) **definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge; operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, ovvero, da essi dipendenti o controllati. Detti indirizzi sono valedoli limitata-**

mente all'arco temporale del mandato politico amministrativo dell'Organo consiliare.

- n) **Gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;**
- o) **la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari.**

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio comunale nei successivi 60 giorni a pena di decadenza.

4. Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

5. Il parere di regolarità tecnica e/o contabile, in assenza del responsabile del servizio può essere espresso dal Segretario comunale per gli atti indicati al precedente comma 4°. Qualora il responsabile del servizio, se nominato, non possa partecipare alle sedute del Consiglio comunale, il parere di regolarità tecnica per le deliberazioni per le quali non esista formale proposta (es. nomina rappresentanti del Comune, nomina commissioni di competenza consiliare, ecc.) verrà dato dal Segretario comunale seduta stante.

6. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione dei verbali dell'adunanza che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi per lui presiede la seduta oltre che dal Segretario stesso.

Art. 8

Convocazioni, presidenza e votazioni del Consiglio.

1. Il Sindaco convoca il Consiglio comunale quando lo ritiene opportuno ed entro 20 giorni quando lo richiedono 1/5 dei Consiglieri assegnati al Comune inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti. A tal fine i Consiglieri possono richiedere la convocazione del Consiglio comunale solo su argomenti di competenza dell'organo consiliare e devono altresì allegare alla richiesta la relativa proposta di deliberazione in forma scritta depositandola presso l'Ufficio di Segreteria comunale.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco il Consiglio comunale può essere convocato dal Vice sindaco.

3. L'avviso delle sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e per le altre sessioni almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nei casi di urgenza, che dovrà essere riconosciuta dalla maggioranza dei presenti all'apertura dell'adunanza, l'avviso dovrà essere consegnato almeno 24 ore prima.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere al domicilio eletto sul territorio del Comune; la consegna deve contenere la dichiarazione del messo comunale.

6. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di consegna dell'avviso in caso di mancata elezione del domicilio nel territorio comunale.

7. L'avviso scritto può prevedere sia la seduta in prima convocazione, sia quella eventuale per una seconda convocazione; la seduta in seconda convocazione deve tenersi almeno 24 ore dopo la data prevista per prima convocazione.

8. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

9. L'elenco degli argomenti *da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie, d'urgenza o in seguito ad integrazione dell'ordine del giorno* deve essere affisso all'Albo pretorio *nel giorno precedente a quello stabilito per la prima riunione* e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini. *Per rilevanti motivi di interesse della comunità o per particolari ragioni riguardanti l'attività amministrativa ed istituzionale dell'Ente, il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può convocare il Consiglio comunale in adunanza aperta. Tale adunanza consiliare verrà disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.*

10. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno 12 ore prima in caso di eccezionali esigenze. La documentazione relativa all'approvazione delle linee programmatiche deve essere messa a disposizione almeno 7 giorni prima della data fissata per la discussione.

11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

12. Il Consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
- c) per la proposta di deliberazione inerente l'approvazione delle linee programmatiche.

13. Chi presiede l'adunanza del Consiglio comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque tra il pubblico causi disordini.

14. Le adunanze sono presiedute dal Sindaco. In assenza presiede il Vice-Sindaco; in assenza di quest'ultimo presiede il Consigliere anziano e in assenza del Consigliere anziano, la presidenza viene assunta dal Consigliere presente in Consiglio comunale che abbia riportato la cifra individuale elettorale più alta.

15. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti, salvo i casi nei quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano diversa maggioranza.

16. Le votazioni sono palesi, peralzata di mano o appello nominale.

17. Si procede a votazione per appello nominale quando sia richiesta da almeno un Consigliere.

18. Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

19. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti; nel caso di votazioni palesi gli astenuti non vengono computati nel numero dei votanti.

20. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

21. Ciascun Consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio comunale.

22. Con cadenza almeno annuale il Consiglio comunale, in sessione straordinaria, provvede a verifi-

care l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e dunque entro il 30 settembre di ogni anno.

23. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che potranno emergere in ambito locale.

24. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione del grado di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

25. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del quadro di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 9

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. Il predetto Regolamento indica le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte nel rispetto delle eventuali norme statutarie in materia. Il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute nell'ambito dei limiti fissati dalla legge.

Art. 10

Commissioni consiliari

1. Per il miglior esercizio delle proprie funzioni è facoltà del Consiglio comunale di avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale si potrà disporre per la disciplina dei poteri, attribuzioni, materie, organizzazione e forma di pubblicità dei lavori delle predette Commissioni.

2. Ove il Consiglio comunale intenda avvalersi delle Commissioni di cui sopra il medesimo nomina, a votazione palese sulla base delle designazioni fatte per ciascun gruppo, i componenti delle singole commissioni.

3. Ove si intende costituire Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza delle medesime è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. Dette Commissioni sono costituite con criterio proporzionale. Con Regolamento per il fun-

zionamento del Consiglio comunale si potrà disporre per la disciplina dei poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni.

In seno al Consiglio comunale possono essere costituite anche Commissioni non permanenti composte solo da Consiglieri. La costituzione e le attività delle medesime verranno disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Scioglimento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere dichiarato sciolto, nei casi previsti dalla legge.

CAPO IV

GIUNTA COMUNALE

Art. 12

Nomina, composizione e durata in carica

1. I componenti della Giunta comunale vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua elezione. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vicesindaco.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da **n. 2 a 4 Assessori**.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

4. La Giunta comunale rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, **salvo il caso in cui viene disposta la revoca da parte del Sindaco**.

5. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

6. Per gli effetti di cui al precedente comma 4° si intende che la Giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione della elezione dei precitati organi comunali.

7. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza o della revoca sono disciplinate dalla legge; non possono comunque fare parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

8. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica sul territorio da essi amministrato.

9. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Art. 13

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie **tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo** che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale **o dei responsabili dei servizi o del direttore generale ove previsto**; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, **riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività.**

3. In particolare vengono attribuiti i seguenti compiti:

Attribuzioni di governo locale

- a) **assume attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale;**
- b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema del bilancio preventivo e la relazione finale del conto consuntivo;
- c) predispone e propone al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- d) **approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati per legge al Consiglio comunale ovvero ai responsabili dei servizi.**
- e) approva disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- f) approva gli storni di stanziamento dai capitoli di bilancio delle spese correnti ed adotta in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio comunale

nale entro i sessanta giorni successivi alla data di adozione pena la decadenza;

- g) **dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo la competenza consiliare di cui all'articolo 42 comma 1° e comma 2° lettera l) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;**
- h) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
- i) predispone la relazione sulla propria attività da presentare annualmente al Consiglio;
- l) **approva gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario comunale;**
- m) **determina i termini e le modalità e i criteri ed i modelli di rilevazione del controllo della gestione interna, sentito il collegio dei Revisori dei conti, secondo i principi stabiliti dal Consiglio;**
- n) *adotta la deliberazione per la nomina e revoca da parte del Sindaco del Direttore generale o per conferire sempre con provvedimento sindacale le relative funzioni al Segretario comunale;*
- o) **approva, salvo le facoltà di legge, il PEG su proposta del Direttore generale (ove previsto);**
- p) **definisce a titolo di indirizzo determinate attività (specie per quelle discrezionali) ed assegna annualmente le risorse ai responsabili dei servizi ai fini del compimento degli atti di gestione di competenza dei medesimi.**

Attribuzioni organizzatorie

- a) **decide in ordine a questioni circa le competenze o funzioni che riguardano l'attività di organi o di questi ed i soggetti responsabili dell'attività o degli atti di gestione dell'ente;**
- b) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- c) **determina le aliquote dei tributi e le tariffe dei beni o dei servizi, mentre elabora e propone al Consiglio comunale: la formulazione di proposte per l'istituzione ed ordinamento dei tributi; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.**
- d) **formula un atto di indirizzo per la nomina dei membri delle Commissioni per i concorsi pubblici e per le selezioni, su proposta del Responsabile del Servizio interessato;**
- e) **approva i Regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;**

f) **propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, di qualunque genere ad enti e persone.**

Art. 14

Funzionamento

1. La Giunta comunale si riunisce, ogni qualvolta si renda necessario e previa convocazione da parte del Sindaco; per la convocazione il Sindaco provvede senza alcuna formalità.

2. Spetta al Sindaco la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

3. In caso di assenza del Sindaco la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

4. All'Assessore anziano, in mancanza del Vicesindaco o in sua assenza spetta di surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.

5. L'ordine di anzianità degli Assessori è determinato dall'età degli stessi.

6. La Giunta è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione e le votazioni sono palesi.

7. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare su determinazione del Sindaco, senza diritto al voto Consiglieri comunali, esperti, tecnici e **responsabili dei servizi** per riferire su problemi particolari.

8. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

9. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione dei verbali dell'adunanza, che devono essere sottoscritti dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.

Art. 15

Decadenza

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, **senza computare a tal fine il Sindaco**, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data della sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e **alla nomina da parte del competente organo regionale di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione di sfiducia nel termine prima indicato, vi provvede previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.**

4. I singoli Assessori componenti la Giunta cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

6. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. L'Assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della giunta, decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

7. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o **cessati dall'incarico per altra causa** provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale.

CAPO V

IL SINDACO

Art. 16

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione comunale.

3. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione

adottata ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

5. *Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso gli subentra il Vice Sindaco e si procede allo scioglimento del Consiglio.*

6. Le dimissioni dalla carica di Sindaco possono essere presentate per iscritto e fatte pervenire al protocollo dell'Ente, e quindi al Segretario comunale; qualora le dimissioni vengono presentate nel corso di una seduta consiliare o di Giunta il Sindaco deve farne espressa menzione di messa a verbale con apposita dichiarazione.

7. In ogni caso le dimissioni dalla carica di Sindaco comunicate secondo le modalità di cui al comma precedente, devono essere presentate al Consiglio comunale.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta comunale.

Art. 17

Competenze

1. Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, nonché sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Svolge inoltre i seguenti compiti:

Attribuzioni di Capo del governo locale

- a) Nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio;
- b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. **In mancanza il Comitato regionale di Controllo adotta i relativi provvedimenti;**
- c) **assume la rappresentanza generale dell'Ente. Assume altresì la rappresentanza legale del Comune e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, previa deliberazione della Giunta comunale, con la quale si provvede anche per la eventuale nomina del legale di parte. Quanto sopra salvo espressa attribuzione per legge del pre-**

citato potere di rappresentanza legale ai dirigenti del Comune (autorizzati a stare in giudizio nei precitati procedimenti sia come attore o convenuto sempre previa deliberazione della Giunta comunale) ove previsti e presenti nella pianta organica dell'Ente;

- d) **assume** la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- e) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) coordina e stimola l'attività della Giunta e dei singoli componenti;
- g) concorda con la Giunta o gli Assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizione pubbliche che interessano l'Ente;
- h) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- i) determina gli orari di apertura al pubblico degli Uffici e dei Servizi comunali;
 - coordina gli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici ed apertura al pubblico degli uffici periferici nelle amministrazioni pubbliche;
- m) sovrintende il corpo di polizia municipale;
- n) ha facoltà di delegare agli Assessori, o al Segretario comunale, l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto non abbia loro attribuito;
- o) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- p) fa pervenire all'ufficio di segreteria comunale l'atto di dimissioni **affinchè** il Consiglio comunale prenda atto della decadenza della Giunta;
- q) adotta ordinanze ordinarie;
- r) **nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo ed impartisce allo stesso direttive in ordine agli indirizzi funzionali o di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli Uffici e Servizi;**
- s) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore generale.

Attribuzioni di vigilanza

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove tramite il Segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) controlla l'attività urbanistico-edilizia direttamente o tramite un Assessore **delegato allo scopo**;
- d) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- e) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
- f) collabora con i revisori dei conti comunali per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni.

Attribuzioni organizzative

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute degli organi collegiali dell'Ente e dispone la convocazione del Consiglio comunale;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute;
 - c) ha potere di delega generale delle proprie competenze ed attribuzioni (**con relativa firma degli atti a valenza esterna**) ad un Assessore che assume la qualifica di Vice-Sindaco;
 - d) delega normalmente particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori **ivi compresa la relativa firma degli atti a valenza esterna**;
 - e) delega le sottoscrizioni di particolari e specifici atti non rientranti nelle attribuzioni assegnate ad Assessori al Segretario comunale;
 - f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - g) **nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, gli incarichi a contratto e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dal presente Statuto e dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**;
- 3. individua ed incarica un responsabile di servizio per la rappresentanza del Comune nella sottoscrizione dei contratti in caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del responsabile del già preposto allo scopo;**

- 4. propone, nell'ambito della struttura dell'ente, la individuazione da parte della Giunta di un ufficio per le relazioni con il pubblico;**
- 5. sovrintende, quale Ufficiale di governo, ai compiti attribuitigli dalla legge.**

Art. 18

Decadenza

1. Il Sindaco decade nei seguenti casi:

- a) **per condanna penale, nei casi previsti dalla legge, con sentenza divenuta definitiva**
- b) per approvazione della mozione di sfiducia **come da specifiche norme di legge**;
- c) **per sopravvenienza di una delle cause di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dalla legge.**

Art. 19

Vice Sindaco ed Assessori

1. Il Vice Sindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

2. Gli Assessori, secondo l'ordine di anzianità, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco di cui al precedente articolo 14.

CAPO VI

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 20

Funzioni

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità, la posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla legge.

3. Hanno diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze secondo i modi e le forme stabiliti dal Regolamento.

4. Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco per il compimento di atti specifici individuati di volta in volta, nei casi previsti dalla legge.

5. I Capigruppo consiliari, così come individuati in seno ai rispettivi gruppi secondo le modalità contenute nel Regolamento interno consiliare, esprimono il proprio parere al Sindaco sulle nomine di rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, effettuate dallo stesso quando il Consiglio non provvede.

6. Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.

Art. 21

Rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.

1. Per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni si osservano le disposizioni di cui all'articolo 42, lettera m) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

2. Qualora al Consiglio comunale compete ai sensi di legge la nomina di propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni si procederà mediante sistemi di votazione che assicurino la rappresentatività delle minoranze ove previsto da disposizioni legislative.

Art. 22

Consigliere anziano

1. Per quanto attiene l'individuazione e le funzioni del Consigliere anziano si fa riferimento alle disposizioni di cui al precedente articolo 8.

Art. 23

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri comunali

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica per il verificarsi:

- di impedimenti e casi di incandidabilità ineleggibilità o incompatibilità contemplate dalla legge;
- per il verificarsi della fattispecie di cui al comma 1° del successivo articolo 24.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere pronunciata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale sono disciplinate dall'articolo 38 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 24

Procedure inerenti la decadenza, le dimissioni e la surroga dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. E' giustificata l'assenza dei Consiglieri per motivi di salute, motivi di famiglia o per fatti e cause di forza maggiore.

2. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza immotivata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

3. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine richiesto nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data del ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

4. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, nel caso in cui un seggio rimanga vacante per qualunque causa, lo stesso è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

5. Nel caso di sospensione di un Consigliere comunale si applica il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo sopracitato.

6. In caso di surrogazione o supplenza il Consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.

Art. 25

Status degli Amministratori locali

1. Per ciò che attiene la disciplina dello status degli Amministratori locali si richiamano le norme di cui al capo 4° del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

2. Nel rispetto di quanto indicato al capo 4° del precitato decreto legislativo n. 267/2000 si precisa che al Sindaco, agli Assessori, nonché ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

TITOLO II

GLI ORGANI BUROCRATICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 26

Nomina, funzioni ed attribuzioni

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal C.C.N.L. dei Segretari comunali.

4. Il Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

5. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco. In caso di momentanea ed imprevedibile assenza durante la seduta, così come nel caso di imprevedibile indisponibilità del Segretario comunale a partecipare ai lavori del Consiglio o della Giunta, la redazione dei verbali e la sottoscrizione degli stessi è garantita da un Assessore o da un Consigliere designato dal Presidente. Il Segretario comunale è obbligato ad astenersi dal prendere parte ai lavori del Consiglio o della Giunta in merito ad atti riguardanti interessi propri o di suoi parenti od affini sino al quarto grado.

6. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interno all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne; egli su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazione di ordine tecnico-giuridico al Consiglio e alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

7. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissioni delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del CO.RE.CO.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune dei quali l'Ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente ed esercita infine ogni altra attribuzione prevista dallo Statuto o dal Regolamento, o conferitagli dal Sindaco.

10. Al Segretario comunale, qualora siano state conferite le funzioni di direttore generale ovvero la

responsabilità di particolari servizi competono le attività previste nel relativo atto di nomina e nel Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

11. Il Segretario comunale nel rispetto degli atti di indirizzo degli organi elettivi e delle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente inoltre:

- a) coordina l'attività dei funzionari responsabili dei servizi, dirimendo eventuali conflitti di attribuzione e di competenza, esamina collegialmente i problemi organizzativi e formula agli organi elettivi soluzioni e proposte;
- b) vigila affinché gli uffici regolarmente adempiano all'istruttoria delle deliberazioni; svolge attività di stimolo e controllo sulla predisposizione degli atti esecutivi delle deliberazioni stesse;
- c) in conformità a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per ciascun tipo di procedimento propone alla Giunta comunale l'individuazione del settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento e procedimento in esecuzione della avvenuta individuazione; indica ed assegna all'interno di ciascun settore la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento;

TITOLO III**UFFICI E SERVIZI****CAPO I****UFFICI****Art. 27**

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale nonché alle proprie dimensioni, potrà essere articolata in aree e servizi ed uffici il tutto comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'apposito Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

3. I servizi e gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e

criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

6. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi e degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra servizi ed uffici e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

7. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il comportamento; al direttore (ove nominato) ed ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. L'organizzazione del Comune si potrà articolare in diverse aree (o unità operative) che sono aggregate secondo criteri di omogeneità, come disciplinata dall'apposito Regolamento.

9. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, approvati nelle forme di legge, tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

10. Per il raggiungimento di obiettivi determinati o per particolari esigenze il Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la definizione o la stipulazione di incarichi a contratto, collaborazioni esterne, contratti di lavoro a tempo determinato, incarichi dipendenti di pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo n. 267/2000 e delle altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 28

Uffici e personale

1. Nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo con apposito Regolamento, tenendo conto delle disposizioni di legge - articolo 88 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000 - e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, si disciplinerà:

- a) la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi (organigramma, ruoli e dotazione organica);
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro nell'ambito comunale;
- c) le garanzie del personale in ordine all'esercizio della libertà e dei diritti fondamentali nel rispetto delle leggi vigenti;
- d) le responsabilità giuridiche dei dipendenti nell'espletamento delle procedure amministrative
- e) organi, uffici modi di conferimento della titolarità dei medesimi.

Art. 29

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati nei ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 30

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale e qualora non risulta stipulata apposita convenzione ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 può conferire le funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale.

2. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di gover-

no dell'Ente, secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

3. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. A tali fini al Direttore generale rispondono i Responsabili di servizio nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, ad eccezione del Segretario del Comune.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso che comporta gravi responsabilità.

Art. 31

Funzioni del Direttore generale

Il Direttore generale predispone la proposta del piano esecutivo di gestione, ove l'Amministrazione si sia avvalsa di tale facoltà, nonché del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

1. Attua gli indirizzi e gli obiettivi determinati dagli organi politico-istituzionali, avvalendosi dei Responsabili dei servizi secondo le direttive che saranno impartite dal Sindaco e dalla Giunta;
2. sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia;
3. verifica l'efficacia e l'efficienza degli uffici e del personale ad essi preposto;
4. propone il piano di assegnazione delle risorse da sottoporre all'approvazione della Giunta comunale, previo assenso del Sindaco;
5. coordina e sovrintende i Responsabili dei servizi;
6. organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
7. adotta le misure organizzative idonee a consentire l'analisi ed i rendimenti degli uffici e dei servizi;
8. emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandate alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;
9. riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l'assetto organizzativo dell'Ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta comunale ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 32

Individuazione, nomina e compiti dei Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei servizi sono individuati e nominati nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del presente Statuto.

2. Oltre ai soggetti ed alle figure professionali definite ed individuate con il precitato Regolamento, il Responsabile del servizio può essere individuato in un componente della Giunta comunale ai sensi e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 53, comma 23 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 33

Funzioni dei Responsabili dei servizi

1. Ai Responsabili dei servizi, in mancanza di personale con qualifica dirigenziale, sono attribuite le funzioni ed i compiti di carattere gestionale previste dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e da altre specifiche disposizioni di legge o regolamentari, ad eccezione di quelli riservate al Segretario comunale ed agli organi del Comune.

2. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono assegnare l'istruttoria di determinati atti al personale loro sottoposto pur rimanendo loro responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può assegnare, ad eccezione delle funzioni proprie e di quelle delegabili solo ad altri soggetti dell'Ente, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi ulteriori compiti non previste dallo Statuto e dai Regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

CAPO III

LA RESPONSABILITA'

Art. 34

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Responsabile del servizio, che vengano a conoscenza direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del 1° comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un Responsabile di Servizio, la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 35

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai Regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o per colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 36

Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio

del denaro comunale, deve renderne il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di Regolamento.

CAPO V

SERVIZI

Art. 37

Servizi ed interventi pubblici locali

1. I servizi pubblici e gli interventi esercitabili dal Comune, sono stabiliti dalla legge.

2. La legge determina altresì le forme di gestione dei Servizi pubblici locali.

Art. 38

Azienda speciale, Istituzione ed altre forme di gestione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale decida di avvalersi per la gestione dei servizi pubblici a mezzo di Azienda speciale, istituzione o altre forme di gestione procederà nei modi stabiliti dalla legge.

CAPO VI

COOPERAZIONE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 39

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi, collaborazioni e forme associative.

Art. 40

Collaborazione con Enti sovracomunali

1. Qualora l'oggetto sia un servizio pubblico che, in relazione alla dimensione socio-economica del medesimo ne consiglia l'esercizio associato con altri Comuni facenti parte di Enti sovracomunali, la gestione del servizio può essere affidata ai medesimi.

2. L'affidamento potrà riguardare i servizi socio-sanitari, quelli territoriali di base, nonché ogni altro servizio che l'Ente sovracomunale proporrà di svolgere, il tutto previa verifica e nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

3. L'affidamento avviene con deliberazione del Consiglio comunale (a maggioranza dei votanti) che determinerà, in rapporto con gli organi competenti

di Enti sovracomunali, i tempi, i modi ed i costi della gestione delegata.

Art. 41

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione e l'esercizio in modo coordinato di funzioni e servizi anche attraverso l'individuazione di attività di comune interesse, privilegiando a tale scopo la stipulazione di apposite convenzioni con altri Comuni e Province.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza dei votanti.

Art. 42

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare e gestire uno o più servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di aziende speciali e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti consorziati.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo la normativa di cui al predetto articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 43

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 29 e dei principi della legge di cui al nuovo ordinamento degli Enti locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge regionale, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'unione.

Art. 44

Accordi di programma

1. Il Comune può stipulare accordi di programma per la definizione e attuazione di opere, di interventi di interesse pubblico o per l'attuazione di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli Enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo ed di altri soggetti pubblici o privati.

2. Per la definizione della stipula degli accordi di programma si procede con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 45

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che possono essere chiamati a concorrere alla gestione di servizi comunali a domanda individuale, che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

Art. 46

Forme di consultazione popolare. Referendum

1. In quelle materie di esclusiva competenza locale che, l'amministrazione ritenga essere di interesse comune ed al fine di consentire la migliore impostazione e realizzazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della popolazione.

2. In particolare le consultazioni, avviate dalla Amministrazione comunale, potranno svolgersi secondo la forma del confronto diretto tramite assemblea, oppure attraverso questionari, nonché nella forma del referendum.

3. Le osservazioni, i suggerimenti, le proposte che ne derivassero da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell'organo interessato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti.

4. I termini, le procedure e modalità delle forme di consultazione della popolazione saranno disciplinate da idoneo Regolamento, nel rispetto dei principi della legge e del presente Statuto.

5. Un numero di elettori residenti non inferiori al 20% degli iscritti nelle liste elettorali può decidere che vengano indetti referendum in materie di esclusiva competenza comunale. Inoltre i Referendum possono essere promossi dal Consiglio comunale.

6. Non possono essere indetti referendum in materia di Tributi comunali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalle potestà referendarie le seguenti materie:

- a) Statuto.
- b) Regolamento del Consiglio comunale.
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.

7. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci.

8. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 6.

9. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

10. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

11. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.

12. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nelle consultazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali in carica.

13. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata con la maggioranza di cui al precedente comma 12, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti.

Art. 47

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'amministrazione istanze, petizioni o proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco.

3. Il sindaco affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro 60 giorni.

4. Il Sindaco, attraverso la segreteria, li informerà motivatamente per iscritto nei 30 giorni successivi.

5. Anche nel caso di istruttoria negativa, viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 30 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

Art. 48

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che, comunque, li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 49

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge ed in particolare dalle disposizioni di cui al Capo III della legge 241/1990, e ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che devono intervenire.

2. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge.

3. Nell'ambito delle proprie attività il Comune salvaguarda gli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri Regolamenti relativi all'imposizione tributaria e fiscale ai principi di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza, di motivazione e di semplificazione degli atti.

Art. 50

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge o dal Regolamento

2. L'Ente, di norma, si avvale dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, e può avvalersi, inoltre, dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il Regolamento sul diritto di accesso di cui al precedente articolo 48 detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina altresì la pubblicazione degli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il Comune concede adeguati spazi per la pubblicazione delle attività delle Associazioni, degli organismi di partecipazione, compresi i partiti politici, onde garantire una maggiore informazione.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

GESTIONE ECONOMICA

Art. 51

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, che, nell'ambito della finanza locale, si fonda su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune ha, inoltre, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe nel rispetto della legge in materia.

3. I trasferimenti erariali finanziano i servizi locali pubblici indispensabili, le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione statale per l'erogazione dei Servizi pubblici **di cui sopra.**

4. Il Comune determina per i Servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato, che tendano ad un sempre maggior coinvolgimento dei cittadini nella spesa da sostenersi **per i medesimi.**

5. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di erogazione gratuita o di «prezzo politico» nei servizi di competenza del Comune, devono garantire le necessarie risorse finanziarie compensative.

Art. 52

Contabilità e bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera entro la scadenza stabilita dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di **unità, annualità, dell'universalità, integrità, veridicità e pareggio economico e finanziario e pubblicità.**

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.

3. Il bilancio e suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. I provvedimenti dei Responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del servizio economico finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. I risultati gestionali vengono rilevati mediante contabilità economica e dimostrate nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e del patrimonio.

6. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge nell'anno successivo.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che, dovrà esprimere le valutazioni in merito all'efficacia dell'azione amministrativa, sulla base dei risultati conseguiti in raffronto a programmi e ai costi sostenuti.

8. La relazione di cui al precedente comma dovrà essere presentata ai capi gruppo consiliari e ai revisori del conto almeno venti giorni prima della discussione in Consiglio comunale.

9. Le osservazioni sulla relazione e sul rendiconto dovranno essere depositate per iscritto alla Segreteria comunale almeno tre giorni prima della seduta consiliare.

Art. 53

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti saranno normati da apposito Regolamento.

Art. 54

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione resa per scrutinio palese ed a maggioranza dei componenti, un revisore scelto fra gli esperti di cui **all'articolo 234 del decreto legislativo n. 267/2000.**

2. Non può essere eletto revisore dei conti un parente od affine entro il quarto grado a componenti della Giunta comunale né colui il quale si trovi negli altri casi di incompatibilità previsti dalla legge.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto **entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1°, lettera d) del citato decreto legislativo n. 267/2000. Il revisore cessa dall'incarico al verificarsi delle fattispecie indicate all'articolo 235 del precitato decreto legislativo n. 267/2000. E' rieleggibile per una sola volta.**

4. Il revisore esercita personalmente di concerto con l'Amministrazione comunale il diritto di accesso agli atti e documenti del Comune; ha facoltà se richiesto di partecipare, senza diritto al voto, alle sedute del Consiglio e Giunta comunali anche quando i lavori sono interdetti al pubblico; detti diritti non sono delegabili.

5. La partecipazione è obbligatoria quando **si debba deliberare il bilancio di previsione, il rendiconto;** comunque l'eventuale assenza, non impedisce all'Organo di deliberare.

6. La convocazione per le partecipazioni di cui al comma precedente, potrà essere a mezzo avviso scritto trasmesso, via posta, consegna brevi mano o mezzo telex almeno ventiquattrore prima dell'adunanza.

7. Il revisore collabora con Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla **regolarità contabile e, finanziaria ed economica della gestione** ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stes-

sa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

8. Il revisore, inoltre, esercita la revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e servizi, secondo le norme del Regolamento di contabilità, al fine di attivare controlli interni di gestione.

9. Tale rilevazione contabile dei costi prevede:

- a) sistematica raccolta dei dati gestionali imputabili ai singoli uffici;
- b) elaborazione di indici di produttività.

10. La relazione di cui al **precedente comma 7°** è corredata da una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

11. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. **Devono conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.** Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Regolamenti comunali

1. Sino all'adozione dei nuovi Regolamenti, quelli esistenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti col presente Statuto.

Art. 56

Modifiche allo Statuto

1. **Le eventuali proposte di modifica al presente Statuto dovranno essere deliberate secondo le modalità di cui al comma 4° dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000.**

2. **La deliberazione di abrogazione totale del presente Statuto non è valida se non è contestuale all'adozione di un nuovo Statuto e diviene operante dal giorno di entrata in vigore dello stesso.**

Art. 57

Abrogazione di norme contrastanti

1. **Qualsiasi norma o disposizione derivante da Regolamenti posti in essere** dalla Giunta o dal Consiglio comunale antecedentemente all'adozione del presente Statuto, che risultasse in parte contrastante con esso, si intenderà abrogata nelle stesse parti contrastanti.

Art. 58

Ulteriori disposizioni ed entrata
in vigore dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 12 del presente Statuto si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo ed a tale scopo il Sindaco potrà provvedere subito dopo per gli adempimenti in ordine all'eventuale nomina di ulteriori assessori (nei limiti previsti) ai sensi del comma 1° del predetto articolo 12 (dodici).

2. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio del Comune.

3. Il Segretario comunale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.

(approvato con deliberazione del C.C. n. 36 del 27 settembre 2001)

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito dell'adozione del piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE URBANISTICA

Visto l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 27 gennaio 2003, esecutiva il 10 febbraio 2003, è stato adottato il Piano attuativo n. 1 - P.R.P.C. di iniziativa pubblica di via Fontane.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, deve essere depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 24 marzo 2003 al 7 maggio 2003 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione

all'Albo comunale, inserzioni sul quotidiano «Messaggero Veneto» - ed. locale - ed affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il 7 maggio 2003, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali, chiunque può presentare al Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal Piano attuativo possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
URBANISTICA:
arch. Antonio Zofrea

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Decreto del Sindaco del Comune di Sedegliano 26 febbraio 2003, prot. n. 2104 (Estratto). Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria del fondo da espropriare, da parte del Comune di Sedegliano, per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovi parcheggi nelle frazioni di Gradisca e Grions.

IL SINDACO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva restando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 2, è determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Sedegliano è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Sedegliano - Provincia di Udine

Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. - foglio 37, mappale 170, di are 5.80, da espropriare: mq. 580, in natura: seminativo arborato, indennità:

Reddito dominicale: euro/mq. 0

1/2 x mq. 580 x (euro/mq. 25,82 + 10 x R. D. euro/mq. 0)

= euro 7.487,80

euro 7.487,80 - 40% =

euro 4.492,68.

Ditta catastale: Pelleatti Antonio.

Art. 2 - 4

(omissis)

Sedegliano, 26 febbraio 2003

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.p.A.
CENTRO ALTA TENSIONE MONFALCONE
MONFALCONE
(Gorizia)

Pubblicazione dell'estratto del decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Direzione Territoriale Triveneto - Centro Alta Tensione - Monfalcone (Gorizia) dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. del 3 marzo 2003, prot. n. 2003 si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone, per estratto, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. SS.TT./8/TDE/PN/1160 del 31 gennaio 2003. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA l'istanza inviata il 6 giugno 2002, corredata da relazione tecnica e disegni, con cui l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A., ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, con efficacia di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza - ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342 - del sottoelencato tronco di linea elettrica per trasporto di energia alla tensione di 132 kV, nel Comune di Azzano Decimo:

- Spostamento del tratto tra i sostegni 6 e 8 della linea elettrica 132 kV Stazione Pordenone - C.P. Levada, autorizzata con decreto n. SS.TT./1/TDE/PN/l.e.700 dell'1 febbraio 1993, con la costruzione di un tratto nuovo a semplice terna di m. 730 circa con i tre sostegni 6a, 7a e 8a, e la demolizione del tratto esistente di m. 650 circa con i sostegni 6, 7 e 8.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. (codice fiscale 05779711000), è autorizzato a costruire ed esercire i tronchi di elettrodotto, alla tensione di 132 KV, in aereo di cui alla premesse.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio del tronco di elettrodotto di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

Le linee dovranno risultare costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto e nel rispetto delle norme tecniche vigenti.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. - regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

L'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

Le linee saranno collaudate da questa Direzione nel rispetto della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3 dell'8 marzo 1994 (pubblicata in Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 16 marzo 1994), in applicazione del punto 3.1.03 (per le linee aeree) del D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 e dell'articolo 73 della circolare Ministero LL.PP. n. 11827 del 18 marzo 1936 (per le linee sotterranee), previa produzione da parte dell'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. di una relazione tecnica

ad opere eseguite, a firma di tecnico qualificato, dalla quale risulti il rispetto delle norme tecniche del decreto Ministeriale succitato, e delle condizioni, prescrizioni, termini ed altre circostanze poste a base dell'esecuzione dell'impianto oggetto di autorizzazione.

Art. 7

Le espropriazioni, totali o parziali, mediante imposizione di servitù, ed i lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Entro il termine di 6 mesi dalla data stessa, l'E.N.E.L. Distribuzione S.p.A. dovrà presentare alla Amministrazione regionale, a norma dell'articolo 116 del T.U. di leggi, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, i piani particolareggiati di esecuzione, descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere a termini delle disposizioni di legge sulle espropriazioni.

Art. 8

L'E.N.E.L. entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare la demolizione del tratto di linea dimessa, secondo quanto dichiarato.

Art. 9

Tutti gli oneri, inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione, come pure quelli a fronte del prescritto collaudo, sono a totale carico dell'Ente autorizzato.

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Pordenone - corso Garibaldi n. 66.

Pordenone, lì 31 gennaio 2003

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

IDROELETTRICA VALCANALE
TARVISIO
(Udine)

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore provinciale dei servizi tecnici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Idroelettrica Valcanale S.a.s. di M.G. Massarutto & C. di Tarvisio (Udine) del 21 febbraio 2003 si pubblicano i seguenti n. 2 decreti del Direttore provinciale dei Servizi tecnici di Udine, per

estratto, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2439/TE-UD/1908. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 13 settembre 2002 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, Socio amministratore della Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., di M. G. Massarutto & C., con sede in via Officine, 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto nel Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, con dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici anzidetti, della lunghezza complessiva di m. 1700 circa, così specificati:

Manutenzione straordinaria di un tratto di linea elettrica a 20 kV Valbruna-Rio Bianco nel tratto Rio Bianco-Weisscam, in Comune di Tarvisio, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale:

originandosi dalla cabina Rio Bianco della dorsale Valbruna - Rio Bianco autorizzata con D.P. n. 6080 del 20 dicembre 1966, farà capo alla cabina Weisscam, interessando il territorio del Comune di Tarvisio.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva ed impregiudicata l'applicazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s. è autorizzata alla costruzione ed esercizio della linea di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal

D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale s.a.s.

In applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato, la stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione dopo un periodo di esercizio di almeno tre anni. Tale esercizio potrà effettuarsi solo previo nulla-osta del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Settore interferenze elettriche.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

Art. 7

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., entro il termine di 36 mesi dalla data del presente decreto, dovrà provvedere ad effettuare le demolizioni complete delle linee dismesse citate in domanda per ripristinare i luoghi originari.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 29 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2440/TE-UD/1914. (Estratto). Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(omissis)

VISTA la domanda del 4 marzo 2002 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, Socio amministratore della Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., di M. G. Massarutto & C., con sede in via Officine, 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto nel Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, con dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché di indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342, secondo le caratteristiche costruttive illustrate nella relazione tecnica e negli elaborati grafici anzidetti, della lunghezza complessiva di m. 1800 circa, così specificati:

Linea elettrica in cavo sotterraneo a 20 kV, per l'allacciamento della cabina Acquedotto Monte Lussari, in Comune di Tarvisio, avente il seguente tracciato, prescelto come ottimale:

originandosi dalla cabina Lussari Valcanale alimentata dalla rete a 20 kV dell'E.N.E.L. di Udine, collegherà la cabina Promotur Lussari e farà capo alla cabina Acquedotto Malga Lussari, interessando il territorio del Comune di Tarvisio.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Salva ed impregiudicata l'applicazione della legge 6 dicembre 1962 n. 1643, la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s. è autorizzata alla costruzione ed esercizio della linea di cui in premessa, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

Ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, tutte le opere e gli impianti inerenti alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto in parola sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili.

Art. 3

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M.-LL.PP. del 21 marzo 1988, come da apposita at-

testazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale s.a.s.

In applicazione dell'articolo 3.1.03 del D.M.-LL.PP. sopracitato, la stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione dopo un periodo di esercizio di almeno tre anni. Tale esercizio potrà effettuarsi solo previo nulla-osta del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Settore interferenze elettriche.

Art. 4

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775. In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale s.a.s., resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis, 4.

Udine, li 29 gennaio 2003

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

PROVINCIA DI GORIZIA

Decreto dirigenziale 26 febbraio 2003, n. 5936. (Estratto). Autorizzazione alla Società Endesa Italia S.r.l. di Monfalcone (Gorizia).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Endesa Italia S.r.l. è autorizzata, fino al 20 febbraio 2007, ad effettuare nell'impianto termoelettrico di Monfalcone, con sede in via Timavo n. 45, attività di recupero energetico mediante co-combustione di carbone con proteine animali derivanti da materiale specifico a rischio e da materiali ad alto e basso rischio.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
ing. Flavio Gabrielcig

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI

N. 4 «MEDIO FRIULI»

UDINE

Sorteggio componenti commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, alle ore 9.30, presso il servizio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», via Pozzuolo n. 330, Udine, la commissione appositamente nominata provvederà al sorteggio, con la procedura dei numeri casuali, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 483/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dei componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di dirigente medico di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Si precisa che, se in detta seduta l'esito del sorteggio risulterà infruttuoso, lo stesso sarà ripetuto nella medesima giornata delle settimane successive sino al completamento dei nominativi dei componenti la Commissione.

Udine, 4 marzo 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica.

Si riporta, a seguito dell'espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - ostetrica, la graduatoria di merito approvata con determinazione n. 1879 del 30 dicembre 2002 del dirigente delegato «Struttura operativa gestione e sviluppo delle risorse umane»:

		<i>punti</i>
1°	Bianchini Walli	76,291
2°	De Appollonia Raffaella	74,040
3°	Traversa Paola	67,865
4°	Segatto Fabiola	64,344
5°	De Rota Barbara	56,420

IL DIRIGENTE RESPONSABILE:
dr. Stefano Marconi

COMUNE DI TRIESTE

Area risorse umane ed organizzazione
Servizio amministrazione del personale

Selezione pubblica per titoli ed esami per il conferimento di n. 69 posti di «collaboratore tecnico vigilanza» - categoria PLA I - a tempo indeterminato.

Con pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Trieste, del 28 febbraio 2003, viene indetta la procedura selettiva pubblica per la copertura di n. 69 posti di collaboratore tecnico vigilanza - Categoria PLA I - a tempo indeterminato.

Requisiti specifici: diploma di maturità quinquennale, possesso patente cat. B.

Scadenza presentazione delle domande: 31 marzo 2003.

Calendario prove: prova preselettiva-attitudinale:

I fase: 29 aprile 2003 ore 11:00 presso il Palazzetto dello Sport di via Visinada n. 7 - Trieste.

II fase: 6 maggio 2003 ore 09:00 presso il Campo Sportivo di Cologna - via Amendola n. 1 - Trieste.

Prova orale: dal 14 al 30 maggio 2003.

Ulteriori informazioni e copie dei bandi possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio Concorsi, telefono 040/675-4675/8469/4757.

Il bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet www.comune.trieste.it.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
DEL PERSONALE:
Meula

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
LEGNARO
(Padova)

Bando di concorso pubblico a n. 1 incarico di dirigente di struttura complessa - ruolo veterinario - responsabile dell'area territoriale n. 3 - Veneto centrale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 66 del 28 agosto 2002, integrata dalle deliberazioni del Direttore generale n. 193/2003 e 236/2003, è indetta la seguente selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di:

- n. 1 incarico di dirigente di struttura complessa - ruolo veterinario - responsabile dell'area territoriale n. 3 - Veneto centrale.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale concorsi ed esami.

Il bando è disponibile consultando il sito: www.izsve.it. per informazioni: telefono 049/8084225-246 lunedì e venerdì: ore 10.00-12.30; mercoledì: ore 10.00-12.30 e 14.00-16.30.

Legnaro, 24 febbraio 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Francesco Maria Cancellotti

Bando di concorso pubblico a n. 2 dirigenti veterinari - ruolo veterinario - da assegnare alle seguenti strutture: area 1 - diagnostica delle malattie infettive e zoonosi; area territoriale 1 - Veneto occidentale.

In esecuzione delle deliberazioni del Direttore generale n. 173/2003 e 236/2003, è indetto il concorso pubblico per:

- n. 2 dirigenti veterinari- ruolo veterinario - da assegnare alle seguenti strutture: area 1 - diagnostica delle malattie infettive e zoonosi; area territoriale 1 - Veneto occidentale.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente alle ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie speciale «concorsi ed esami».

Il bando è disponibile consultando il sito: www.iz-sve.it. per informazioni: telefono 049/8084225-246 lunedì e venerdì: ore 10.00-12.30; mercoledì: ore 10.00 - 12.30 e 14.00-16.30.

Legnaro, 24 febbraio 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Francesco Maria Cancellotti

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO	
FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III	
• Durata dell'abbonamento Canone annuo indivisibile ITALIA	12 mesi Euro 60,00
Canone annuo indivisibile ESTERO	DOPPIO
<p>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE - FAX 040 - 377.2383</p> <p>• L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.</p> <p>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.</p> <p>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</p> <p>• La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.</p>	
• Costo singolo fascicolo ITALIA	Euro 1,50
• Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine	Euro 1,50
• Costo singolo fascicolo ESTERO	DOPPIO
I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina	
INSERZIONI	
<p>• Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA 1.</p> <p>• Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti</p>	
COSTO DELL'INSERZIONE	
Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:	
Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo)	Euro 3,00 IVA incl.

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni
con più di 5.000 abitanti riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni
con meno di 5.000 abitanti riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29
LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni
TRIESTE

CARTOLERIA A. BENEDETTI & FIGLIO
Via Paolo Sarpi, 13
UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre
PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2
PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742
VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62
MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3
TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2
GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL' 1/4/2001

